

Normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali

Edizione febbraio 2009



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

Direttore Gianfranco Spagnul

Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine

sito internet <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL>

Pubblicazione a cura di Rosa Maria Fantini e Gabriella Gentile

Foto copertina di Gabriella Gentile

Per richiedere copie della pubblicazione:

tel. 0432 555 402 – fax 0432 555 465

e-mail biblioteca.aall@regione.fvg.it

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	9
---------------------	---

NORME STATALI

§1 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (estratto)	11
§2 LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1. <i>Statuto speciale della Regione Friuli–Venezia Giulia. (estratto)</i>	18
§3 LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3. <i>Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. (estratto)</i>	23
§4 DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 1997, N. 9. <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni</i>	24
§5 LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131. <i>Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (estratto)</i>	28

NORME REGIONALI

ORDINAMENTO. ORGANI. AMMINISTRATORI

§6 LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1978, N. 75. <i>Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici. (estratto)</i>	37
§7 LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53. <i>Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. (estratto)</i>	38
§8 LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1995, N. 14. <i>Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49. (estratto)</i>	40
§9 LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1996, N. 15. <i>Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie. (estratto)</i>	41
§10 LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1996, N. 46. <i>Norme in materia di indennità agli amministratori locali. (estratto)</i>	42
§11 LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1997, N. 31. <i>Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali. (estratto)</i>	44
§12 LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 10. <i>Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14. (estratto)</i>	45
§13 LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999, N. 13. <i>Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (estratto)</i>	46
§14 Legge regionale 15 marzo 2001, n. 9. <i>Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità. (estratto)</i>	47

§15 LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2002, N. 13. <i>Disposizioni collegate alla finanziaria 2002. (estratto)</i>	48
§16 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 GENNAIO 2003, N. 58. <i>Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali. (estratto)</i>	49
§17 LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2003, N. 4. <i>Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. (estratto)</i>	55
§18 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MARZO 2003, N. 613. <i>Legge regionale n. 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani istituiti con legge regionale n. 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane. (estratto)</i>	56
§19 LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2003, N. 12. <i>Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003. (estratto)</i>	58
§20 LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21. <i>Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)</i>	59
§21 LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1. <i>Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia</i>	61
§22 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 MARZO 2006, N. 573. <i>Modifiche alla D.G.R. 58/2003, avente ad oggetto: "Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali". (estratto)</i>	83

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI. FORME ASSOCIATIVE

§23 LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10. <i>Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali. (estratto)</i>	85
§24 LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13. <i>Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)</i>	101
§25 LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, N. 13. <i>Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97. (estratto)</i>	102
§26 LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2003, N. 12. <i>Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003. (estratto)</i>	103
§27 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 24. <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport. (estratto)</i>	105

FUNZIONI DELLA REGIONE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

§28 LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1997, N. 23. <i>Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale. (estratto)</i>	121
§29 LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7. <i>Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. (estratto)</i>	126

§30 LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13. <i>Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)</i>	144
§31 LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2003, N. 4. <i>Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. (estratto)</i>	145
§32 LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 5. <i>Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali. (estratto)</i>	146
§33 LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21. <i>Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)</i>	151

CONTABILITÀ E FINANZA

§34 LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1997, N. 8. <i>Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale</i>	153
§35 LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 1998, N. 3. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998). (estratto)</i>	154
§36 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 GIUGNO 1998, N. 0225/PRES. <i>Approvazione Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi revisione degli enti locali. (estratto)</i>	155
§37 LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13. <i>Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)</i>	158
§38 LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001). (estratto)</i>	159
§39 LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2002, N. 3. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002). (estratto)</i>	160
§40 LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21. <i>Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)</i>	161
§41 LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2004, N. 1. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004). (estratto)</i>	162
§42 LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 17. <i>Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali. (estratto)</i>	163
§43 LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2005, N. 6. <i>Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio. (estratto)</i>	164
§44 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 MAGGIO 2005, N. 0124/PRES. <i>Definizione limiti massimi del compenso ai Revisori dei conti per l'incarico integrativo di cui all'articolo 1, comma 33 della legge regionale 21/2003</i>	165
§45 LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2006, N. 2. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006). (estratto).</i>	166

§46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 SETTEMBRE 2006, N. 0280/PRES. <i>Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3 della L.R. 1/2006. Approvazione. (estratto).</i>	167
§47 LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007). (estratto)</i>	169
§48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 MARZO 2007, N. 064/PRES. <i>Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49. (estratto)</i>	170
§49 LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 30. <i>Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008). (estratto)</i>	176
§50 LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009). (estratto)</i>	177
§51 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GENNAIO 2009, N. 211. <i>L.R. 17/2008, art. 12, comma 23. Approvazione modulistica, modalità e termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione. (estratto)</i>	184

PERSONALE

§52 LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1998, N. 13. <i>Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate. (estratto)</i>	187
§53 LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 2. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. (Legge finanziaria 2000). (estratto)</i>	189
§54 LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2001, N. 2. <i>Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità. (estratto)</i>	190
§55 LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21. <i>Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)</i>	193
§56 LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2005, N. 8. <i>Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale. (estratto)</i>	194
§57 LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2005, N. 19. <i>Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale. (estratto)</i>	195
§58 LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6. <i>Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)</i>	197
§59 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 23. <i>Disposizioni urgenti in materia di personale. (estratto)</i>	198

§60 LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2008, N. 9. <i>Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. (estratto)</i>	199
---	-----

§61 LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009). (estratto)</i>	200
--	-----

POLIZIA LOCALE

§62 LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1988, N. 62. <i>Norme in materia di polizia locale. (estratto)</i>	201
--	-----

§63 LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1991, N. 60. <i>Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia. (estratto)</i>	205
---	-----

§64 LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2002, N. 13. <i>Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002. (estratto)</i>	209
---	-----

§65 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 GIUGNO 2003, N. 0197/PRES. <i>Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. (estratto)</i>	210
--	-----

COMUNITÀ MONTANE

§66 LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 33. <i>Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia. (estratto)</i>	215
--	-----

§67 LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2004, N. 1. <i>Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004). (estratto)</i>	228
---	-----

§68 LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008, N. 4. <i>Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano. (estratto)</i>	229
--	-----

AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

§69 LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 19. <i>Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia</i>	237
---	-----

§70 LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6. <i>Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)</i>	248
--	-----

§71 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 DICEMBRE 2006, N. 0369/PRES. <i>Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione Friuli Venezia Giulia). (estratto)</i>	249
---	-----

Presentazione

La presente edizione della pubblicazione concernente le principali disposizioni normative regionali in materia di ordinamento degli enti locali contiene le innovazioni – alcune delle quali, particolarmente significative – intervenute fino a tutto il mese di gennaio 2009.

Si ricorda che la sezione “sistema delle autonomie locali” del sito Web dell’Amministrazione regionale (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>) viene costantemente aggiornata ed arricchita con l’inserimento della documentazione normativa ed interpretativa rilevante in materia, nell’ambito della quale sono disponibili, tra gli altri, edizioni della presente opera, integrate con quanto emanato successivamente alla chiusura del volume che, invece, viene dato alle stampe con cadenza annuale.

Come di consueto, si invita caldamente a voler comunicare, all’indirizzo e-mail s.sistema@regione.fvg.it, ogni utile indicazione che possa consentire di migliorare il contenuto e l’impostazione dell’opera.

Si ringraziano, sin d’ora, tutti coloro che forniranno – anche con suggerimenti critici – il proprio prezioso contributo.

Febbraio 2009

*Il Direttore del Servizio affari istituzionali
e sistema autonomie locali
dott. Gianfranco Spagnul*

La normativa contenuta nella presente pubblicazione è aggiornata al 31 gennaio 2009.

§1 Costituzione della Repubblica italiana. (estratto)

PRINCIPI FONDAMENTALI

omissis

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

omissis

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

omissis

TITOLO IV

Rapporti politici

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.¹⁾

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

omissis

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.²⁾

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.C. 17 gennaio 2000, n. 1.

2) Secondo periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.C. 30 maggio 2003, n. 1.

omissis

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

omissis

TITOLO III
Il Governo

omissis

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

omissis

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114.³⁾

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.⁴⁾

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.⁵⁾

Art. 116.⁶⁾

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.C. 18 ottobre 2001, n. 3.

4) Per l'attuazione, vedasi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131 (riportato al §5).

5) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.C. 3/2001.

6) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.C. 3/2001.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.⁷⁾

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

7) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.C. 3/2001. Per l'attuazione, vedansi gli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 L. 131/2003 (riportati al §5).

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.⁸⁾

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.⁹⁾

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

8) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.C. 3/2001. Per l'attuazione, vedasi l'art. 7, L. 131/2003 (riportato al §5).

9) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.C. 3/2001.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.¹⁰⁾

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.¹¹⁾

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.¹²⁾

Art. 122.¹³⁾

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

10) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.C. 3/2001. Per l'attuazione, vedasi l'art. 8, L. 131/2003 (riportato al §5).

11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.C. 22 novembre 1999, n. 1.

12) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.C. 1/1999.

13) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.C. 1/1999.

Art. 123.¹⁴⁾

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.¹⁵⁾

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.¹⁶⁾

Art. 124.¹⁷⁾

Art. 125.

¹⁸⁾

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.¹⁹⁾

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

14) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, L.C. 1/1999.

15) Per l'attuazione, vedasi l'art. 9, L. 131/2003.

16) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.C. 3/2001.

17) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.C. 3/2001.

18) Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.C. 3/2001.

19) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.C. 1/1999.

Art. 127.²⁰⁾

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.²¹⁾

Art. 129.²²⁾

Art. 130.²³⁾

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

omissis

Friuli-Venezia Giulia;

omissis

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.²⁴⁾

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

omissis

20) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.C. 3/2001. Per l'attuazione, vedasi l'art. 9, L. 131/2003.

21) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.C. 3/2001.

22) Vedasi nota n. 21.

23) Vedasi nota n. 21.

24) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.C. 3/2001.

§2 Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.²⁵⁾*Statuto speciale della Regione Friuli–Venezia Giulia. (estratto)*

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione Autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.²⁶⁾

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II

Potestà della Regione

CAPO I

POTESTÀ LEGISLATIVA

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:²⁷⁾

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1–bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;²⁸⁾

25) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

26) La L. 1 marzo 1968, n. 171, ha istituito la provincia di Pordenone, con sigla di identificazione "PN", ai sensi di quanto disposto dal D.M. 24 aprile 1968.

27) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.C. 2/2001.

28) Numero inserito dall'art. 5, comma 1, L.C. 23 settembre 1993, n. 2. Per l'attuazione delle relative norme, vedasi D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (riportato al §4).

- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislative nelle seguenti materie:

- 1) ²⁹⁾
- 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) ³⁰⁾
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento della Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;

29) Numero abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), L.C. 2/2001.

30) Numero abrogato dall'art. 5, comma 2, L.C. 2/1993.

- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuola materna; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica e artistica;
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazione interessate.

CAPO II

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TITOLO III
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

CAPO I
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.³¹⁾

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.³²⁾

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.³³⁾

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.³⁴⁾

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.³⁵⁾

omissis

TITOLO IV
Finanze – Demanio e patrimonio della Regione

omissis

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

31) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), L.C. 2/2001.

32) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), L.C. 2/2001.

33) Vedasi nota n. 32.

34) Vedasi nota n. 32.

35) Vedasi nota n. 32.

omissis

TITOLO VI
Enti Locali

Art. 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 60³⁶⁾

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

omissis

³⁶⁾ L'art. 9, comma 2, L.C. 18 ottobre 2001, n. 3, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione, che prevedeva il controllo sugli atti degli enti locali da parte di un organo regionale.

§3 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.³⁷⁾

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. (estratto)

omissis

Art. 10³⁸⁾

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

³⁷⁾ Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge, vedasi L. 5 giugno 2003, n. 131 (riportata al §5).

³⁸⁾ Per l'attuazione, vedasi l'art. 11, L. 131/2003 (riportato al §5).

§4 Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Art. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

Art. 2

Ordinamento degli enti locali

1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Art. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

Art. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Rapporti tra Stato e regione

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

Art. 6

Controllo sugli enti locali

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Art. 7

Funzioni amministrative in materia elettorale

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

Art. 8

Circoscrizioni provinciali

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

Art. 9

Ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Art. 10

Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.

4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

Art. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Art. 12

Rapporti transfrontalieri degli enti locali

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Art. 13

Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.³⁹⁾

Art. 14

Status degli amministratori locali

1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

Art. 15

Personale degli enti locali

1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

Art. 16

Comando di personale presso la regione

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli – Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore,

³⁹⁾ Vedasi L.R. 22 marzo 1996, n. 15 (riportata al §9).

fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.

§5 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (estratto)

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione,
in materia di legislazione regionale.

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Pre-

sidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.⁴⁰⁾

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.⁴¹⁾

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

- a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
- c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
- d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
- e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.⁴²⁾

Art. 2.

Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione
e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.⁴³⁾

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

40) Comma già modificato dall'art. 1, comma 2, L. 28 maggio 2004, n. 140, e così ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

41) Comma dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 13-28 luglio 2004, n. 280.

42) Vedasi nota n. 41.

43) Comma già modificato dall'art. 1, comma 2, L. 140/2004, e così ulteriormente modificato dall'art. 5, comma 1, L. 306/2004.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
 - n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
 - o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
 - p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
 - q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio
fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

omissis

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

omissis

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7.

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata,

diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio

della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.⁴⁴⁾

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9.⁴⁵⁾

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

omissis

44) Comma così modificato dall'art. 3, comma 60, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

45) Comma abrogato dall'art. 3, comma 61, L. 244/2007.

Art. 11.

Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

omissis

Norme regionali

§6 Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75.

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici. (estratto)

omissis

Art. 7 bis ante ⁴⁶⁾

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

omissis

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche. ⁴⁷⁾

omissis

46) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

47) Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

§7 Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

*Stato giuridico e trattamento economico del personale della
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. (estratto)*

omissis

Art. 151⁴⁸⁾

1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.⁴⁹⁾

omissis

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.⁵⁰⁾

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.⁵¹⁾

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.⁵²⁾

48) Articolo già modificato dall'art. 15, primo comma, L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e sostituito dall'art. 41, comma 1, L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

49) Comma già sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12, comma 30, lett. a), L.R. 14 agosto 2008, n. 9.
Vedasi la disciplina transitoria di cui al comma 31 del medesimo art. 12 (Funzionamento della Regione), L.R. 9/2008, ai sensi del quale: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile."

50) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 30, lett. b), L.R. 9/2008. Vedasi la disciplina transitoria di cui al comma 31 del medesimo art. 12, L.R. 9/2008 (riportato in nota n. 49).

51) Vedasi nota n. 50.

52) Vedasi nota n. 50.

2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).⁵³⁾

omissis

53) Vedasi nota n. 50.

§8 Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49. (estratto)

omissis

Art. 2

Composizione e Presidenza dei Consigli comunali

omissis

2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.⁵⁴⁾

omissis

54) Comma già sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 3 luglio 2000, n. 13, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

§9 Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie. (estratto)

omissis

Art. 11-bis⁵⁵⁾

(Statuti degli Enti locali)

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9⁵⁶⁾, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2.⁵⁷⁾

omissis

55) Articolo inserito dall'art. 124, comma 3, L.R. 13/1998.

56) Vedasi §4.

57) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L.R. 18 dicembre 2007, n. 29.

§10 Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46.⁵⁸⁾

Norme in materia di indennità agli amministratori locali. (estratto)

Art. 11⁵⁹⁾

(Indennità degli amministratori delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

Art. 14

(Divieto di cumulo fra indennità di carica)

1. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra loro.
2. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

Art. 15

(Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza)

1. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
2. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

Art. 18

(Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato)

1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 20

(Attività di aggiornamento degli amministratori locali)

1. La Direzione regionale per le autonomie locali promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM ed istituti specializzati.

Art. 20 bis⁶⁰⁾

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. È istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.

58) Legge abrogata, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dall'art. 3, comma 14, L.R. 15 maggio 2002, n. 13: trova, quindi, applicazione l'art. 3, comma 13, della medesima L.R. 13/2002 (vedasi §15). Successivamente l'art. 1, comma 4, L.R. 12 febbraio 2003, n. 4 (vedasi §17), in via di interpretazione autentica del disposto del citato art. 3, comma 13, L.R. 13/2002, ha fatto salve le disposizioni che si riportano.

59) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 (vedasi §69).

60) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 17, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

Art. 21

(Abrogazione di norme)

1. Salvo che la presente legge preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono abrogati:
 - a) la legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

omissis

§11 Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali. (estratto)

omissis

CAPO III

Norme concernenti il personale e gli amministratori
degli enti locali

omissis

Art. 53

(Norme in materia di status degli amministratori locali)

1. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, con apposite norme contenute nei rispettivi statuti, i casi in cui l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determinano il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere dell'ente locale.
2. Gli enti locali stabiliscono con propri regolamenti le modalità secondo le quali effettuare forme di pubblicità periodica relativa alle cariche di cui al comma 1, assunte da propri amministratori o consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti da essi percepiti, in connessione con dette cariche.
3. Gli enti locali adeguano i rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme statutarie previste dal comma 1, si determina il sorgere delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e comunque dell'incompatibilità tra le cariche di amministratore o consigliere dell'ente locale e le cariche di cui al comma 1 con l'eccezione dei casi di rappresentanza politica inerente la carica di assessore o consigliere dell'ente ovvero di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite.
5. ⁶¹⁾

omissis

⁶¹⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

§12 Legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14. (estratto)

omissis

Art. 6

(Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed
Assessore comunale e provinciale)

1. Le incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere comunale e provinciale di cui all'articolo 25 della legge 81/1993, non hanno applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione.

omissis

§13 Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13.

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (estratto)

Art. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è fissata in 5 anni la durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999 e del 2000.⁶²⁾

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).⁶³⁾

omissis

⁶²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 1 marzo 2000, n. 5.

⁶³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

§14 Legge regionale 15 marzo 2001, n. 9.

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità. (estratto)

omissis

Art. 2

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province)

1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è fissata in cinque anni.

omissis

Art. 6

(Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale)

1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

omissis

§15 Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.*Disposizioni collegate alla finanziaria 2002. (estratto)**omissis*

Art. 3

(Disposizioni in materia di Enti locali)

omissis

12. Gli Statuti e i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.⁶⁴⁾

13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali.⁶⁵⁾

14. Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.⁶⁶⁾

omissis

64) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

65) Vedansi D.G.R. 14 gennaio 2003, n. 58 (riportata al §16) e D.G.R. 18 marzo 2003, n. 613 (riportata al §18).

66) Comma interpretato dall'art. 1, comma 4, L.R. 12 febbraio 2003, n. 4 (vedasi §17).

§16 Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali. (estratto)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13⁶⁷⁾, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. L'indennità mensile di funzione del Sindaco è determinata nella misura di seguito indicata:
 - a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.052⁶⁸⁾;
 - b) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 3.677⁶⁹⁾;
 - c) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 2.893⁷⁰⁾;
 - d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.945⁷¹⁾;
 - e) nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 1.691⁷²⁾;
 - f) nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 1.333⁷³⁾;
 - g) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893⁷⁴⁾.
3. L'indennità di cui al punto 2 può essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.
4. Al presidente della provincia spetta un'indennità mensile di funzione pari a quella del sindaco del comune capoluogo della provincia.
5. Al vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al vice presidente della provincia spetta un'indennità di funzione pari al 45 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Al vice sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del sindaco.
6. Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Agli assessori, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco.
7. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di funzione pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente

67) Vedasi §15.

68) Importo già aggiornato da D.G.R. 13 maggio 2005, n. 1087 e così rideterminato, con decorrenza dall'1 gennaio 2006, da D.G.R. 17 marzo 2006, n. 573 (Vedasi §22).

69) Vedasi nota n. 68.

70) Vedasi nota n. 68.

71) Vedasi nota n. 68.

72) Importo così aggiornato, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, da D.G.R. 1087/2005.

73) Vedasi nota n. 72.

74) Vedasi nota n. 72.

della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di funzione è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco.

8. L'indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto è determinata nella misura di seguito indicata:

- a) nei comuni fino a 5.000 abitanti euro 38⁷⁵⁾;
- b) nei comuni con più di 5.000 abitanti euro 54⁷⁶⁾;
- c) nei comuni capoluogo di provincia euro 104⁷⁷⁾;
- d) nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 104⁷⁸⁾;
- e) nelle province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 140⁷⁹⁾.

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.

9. Gli statuti e i regolamenti delle province possono prevedere che al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità mensile di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del consiglio.

10. L'indennità di funzione di cui al punto 9 è cumulabile con i gettoni di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

11. Ai consiglieri provinciali, ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal punto 9, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

12. Ai presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta un'indennità mensile di funzione, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di funzione del sindaco.

Ai consiglieri delle suddette circoscrizioni spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell'indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali.

13. Al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo dell'unione di comuni spetta un'indennità di funzione non superiore all'indennità del sindaco e degli assessori di un comune avente popolazione pari a quella del comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima.

Ai componenti il consiglio dell'unione di comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato come sopra.

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio dell'unione dei comuni.

14. Al prosindaco del municipio spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del sindaco del comune.

Ai consultori del municipio spetta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del prosindaco.

75) Vedasi nota n. 68.

76) Vedasi nota n. 68.

77) Vedasi nota n. 68.

78) Vedasi nota n. 68.

79) Vedasi nota n. 68.

15. Al presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 60 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente della provincia.

Al presidente dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente.

16. Gli statuti dei consorzi tra enti locali definiscono i criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.

17. Nelle more della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la corrispondenza delle indennità di carica o di presenza ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione. Qualora le istituzioni di cui sopra si trasformassero in azienda, troverà applicazione quanto previsto al punto 16.

Nelle more della trasformazione, si applicano alle indennità di carica e di presenza degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste nei punti 20 e 21.

18. Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 - 1° alinea -, 14, 15 e 16, sono aumentate in base alle seguenti percentuali:

- 25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;
- 50 per cento per i vice presidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 35 per cento per tutti gli altri amministratori.⁸⁰⁾

19. Le indennità mensili di funzione degli amministratori degli enti locali non possono comunque superare l'importo indicato al punto 2., lettera a), aumentato del 25 per cento.

20. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro.

In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto.

21. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

22. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

22 bis. Ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità viene

⁸⁰⁾ Punto così sostituito, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, da D.G.R. 1087/2005.

proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.⁸¹⁾

22 ter. Per i mandati in corso, che si concluderanno dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/2003, il calcolo dell'indennità di fine mandato va effettuato a partire dalla data di inizio del mandato medesimo. Non si procede all'erogazione dell'indennità di fine mandato per mandati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2003.⁸²⁾

22 quater. Ai fini del calcolo di cui al comma 22 bis, l'indennità mensile cui fare riferimento è quella in vigore al momento in cui si proceda alla liquidazione dell'indennità di fine mandato.⁸³⁾

23. I limiti delle indennità previsti dalla presente deliberazione sono aggiornati all'inizio di ogni triennio.

24. L'aggiornamento viene effettuato applicando, agli importi di cui ai punti 2 e 8, il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti programmatico-economico-finanziari dello Stato.

I limiti delle indennità possono essere altresì aggiornati, con la stessa procedura, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.

25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali delle anagrafi dei comuni riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.⁸⁴⁾

26. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

TABELLA "A"

Indennità di carica degli amministratori dei comuni
Lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa^(*) 85)

Tipologia	Sindaco	Vice sindaco	Assessore	Presidente consiglio comunale	Presidente consiglio circoscrizione
Comune capoluogo di provincia	5.052	2.273 ¹⁾	2.021 ³⁾	1.768 ⁵⁾	1.684 ⁸⁾
Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti	3.677	1.471 ²⁾	1.103 ⁴⁾	1.287 ⁶⁾	1.226 ⁸⁾
Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti	2.893	1.157 ²⁾	868 ⁴⁾	1.013 ⁶⁾	964 ⁸⁾
Comune con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti	1.945	778 ²⁾	584 ⁴⁾	681 ⁷⁾	
Comune con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti	1.691	676 ²⁾	507 ⁴⁾	533 ⁷⁾	
Comune con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti	1.333	533 ²⁾	400 ⁴⁾		
Comune con popolazione fino a 1.000 abitanti	893	357 ²⁾	268 ⁴⁾		

81) Punto aggiunto da D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3799.

82) Vedasi nota n. 81.

83) Vedasi nota n. 81.

84) Vedasi nota n. 80.

85) Tabella aggiornata ai sensi della D.G.R. 1087/2005 e della D.G.R. 573/2006.

Note:

- (*) Gli importi sono espressi in euro.
- 1) Corrisponde al 45% dell'indennità del sindaco.
 - 2) Corrisponde al 40% dell'indennità del sindaco.
 - 3) Corrisponde al 40% dell'indennità del sindaco.
 - 4) Corrisponde al 30% dell'indennità del sindaco.
 - 5) Corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco.
 - 6) Corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco ed è prevista nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
 - 7) Corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco ed è da intendersi quale misura massima nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti. Per il solo comune con popolazione pari a 5.000 abitanti l'indennità è il 35% di 1.691 euro cioè 592 euro.
 - 8) Corrisponde ad 1/3 dell'indennità del sindaco ed è da intendersi quale misura massima.

TABELLA "B"

Indennità di carica degli amministratori dei comuni
con applicazione della maggiorazione ^(*) 86)

Tipologia	Sindaco	Vice sindaco	Assessore	Presidente consiglio comunale
Comune capoluogo di provincia	6.315 ¹⁾	3.410 ²⁾	3.031 ²⁾	2.387
Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti	4.964	2.207 ²⁾	1.655 ²⁾	1.737
Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti	3.906	1.562	1.172	1.368
Comune con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti	2.626	1.050	788	919
Comune con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti	2.283	913	684	720
Comune con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti	1.800	720	540	
Comune con popolazione fino a 1.000 abitanti	1.206	482	362	

Note:

- (*) Gli importi sono espressi in euro.
- 1) Per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia l'aumento è del 25%.
 - 2) Per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti l'aumento è del 50%.
- Per tutti gli altri amministratori l'aumento previsto è del 35%.

86) Vedasi nota n. 85.

TABELLA "C"
Indennità di carica degli amministratori delle province ^(*) 87)

Tipologia	Presidente	Vice presidente	Assessore	Presidente consiglio provinciale
Amministratore lavoratore dipendente non collocato in aspettativa	5.052	2.273 ¹⁾	2.021 ²⁾	1.768 ³⁾
Amministratore ⁴⁾	6.315	3.410	3.031	2.387

Note:

(*) Gli importi sono espressi in euro.

1) Corrisponde al 45% dell'indennità del presidente.

2) Corrisponde al 40% dell'indennità del presidente.

3) Corrisponde al 35% dell'indennità del presidente.

4) È previsto l'aumento delle indennità rispetto a quelle degli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa. Gli aumenti sono del 25% per il presidente; del 50% per il vice presidente e gli assessori; del 35% per i presidenti del consiglio provinciale.

TABELLA "D"
Indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali ^(*) 88)

Tipologia	Indennità giornaliera
Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti	140
Province con popolazione fino a 400.000 abitanti	104
Comuni capoluogo di provincia	104
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	54
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti	38
Consiglieri circoscrizionali comuni capoluogo di provincia	52 ¹⁾
Consiglieri circoscrizionali comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	27 ¹⁾

Note:

(*) Gli importi sono espressi in euro.

1) È da intendersi quale misura massima.

87) Vedasi nota n. 85.

88) Vedasi nota n. 85.

§17 Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.
(estratto)

Art. 1

Norme relative al sistema delle autonomie locali

omissis

4. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 3, comma 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002)⁸⁹⁾, l'abrogazione prevista nel secondo periodo deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori), in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 13/2002, e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell'articolo 22.

omissis

Art. 7

Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti
e alle ordinanze provinciali e comunali

1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.

omissis

⁸⁹⁾ Vedasi §15.

§18 Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2003, n. 613.

Legge regionale n. 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani istituiti con legge regionale n. 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane. (estratto)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13⁹⁰⁾, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani di cui alla legge regionale n. 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane.
2. Al presidente ed ai componenti la giunta dei Comprensori montani spetta un'indennità mensile di funzione corrispondente al settanta per cento di quella attribuita, rispettivamente, al sindaco ed agli assessori di un comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti.⁹¹⁾
3. Ai componenti dei consigli dei Comprensori spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o delle commissioni previste dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del punto 2.⁹²⁾
4. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio del Comprensorio montano.
5. L'indennità di funzione di cui al punto 2) può essere maggiorata del 35% nel caso di amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente ovvero che, quali lavoratori dipendenti siano stati collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai Commissari straordinari delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n. 18/2001, spetta un'indennità di funzione pari al 70% di quella spettante al Sindaco del Comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità.
7. Ai Commissari liquidatori delle Comunità montane, di cui all'articolo 34, della legge regionale n. 33/2002 spetta un'indennità di funzione pari al 35% di quella spettante al sindaco del comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità montana.
8. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
9. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
10. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono i Comprensori, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

90) Vedasi §15.

91) Punto così sostituito da D.G.R. 11 luglio 2003, n. 2088.

92) Vedasi nota n. 91.

11. Le indennità di funzione dei Commissari straordinari e dei Commissari liquidatori delle Comunità montane sono a carico dei bilanci dei corrispondenti Comprensori.

Al pagamento dell'indennità di funzione del commissario straordinario e liquidatore della Comunità montana del Carso provvedono le province di Gorizia e di Trieste, nella misura del 50% per ognuna.

12. Per quanto non previsto nel presente atto deliberativo si rimanda al contenuto della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003⁹³⁾ ed alle norme di cui alla legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 1, comma 4⁹⁴⁾.

13. Il presente atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13⁹⁵⁾.

93) Vedasi §16.

94) Vedasi §17.

95) Vedasi §15.

§19 Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003. (estratto)**omissis*

Art. 2

(Disposizioni in materia di enti locali)

omissis

3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

omissis

§20 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali,
nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

omissis

15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

17. Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

18. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti.

19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.⁹⁶⁾

omissis

26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

omissis

⁹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 17, comma 12, lett. a), L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province devono provvedere, ove diversamente disposto, all'adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41.

omissis

§21 Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I Principi fondamentali

Art. 1 (Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.
2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.
3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2 (Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.
2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.
3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.

Art. 3 (Vocazione internazionale)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.

3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.

3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I

Regione, Province e Comuni

Art. 5

(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.

2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.

Art. 6

(Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7

(Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
 - a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
 - b) gli enti destinatari delle funzioni;
 - c) i beni e le risorse finanziarie;
 - d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Capo II

Città metropolitane e comunità montane

Art. 9

(Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)⁹⁷⁾. In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.
3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:
 - a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;
 - b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;
 - c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.
6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.
9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:
 - a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
 - b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

97) Vedasi §32.

10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 10

(Comunità montane)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) foreste;
 - c) agricoltura;
 - d) risparmio energetico e riscaldamento;
 - e) turismo;
 - f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
 - a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
 - b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
 - c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
 - d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Potestà normativa degli enti locali

Art. 11

(Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 12

(Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,

anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13
(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14
(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l'istituzione, anche in forma associata, del Mediatore civico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora:

- a) lo preveda espressamente lo statuto;
- b) sia vacante la carica di Mediatore civico;
- c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.

4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Capo IV
Funzioni amministrative

Art. 15
(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
 - a) normazione;
 - b) programmazione e pianificazione;
 - c) organizzazione e gestione del personale;
 - d) controllo interno;
 - e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
 - f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16
(Funzioni del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997⁹⁸⁾, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17
(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;
 - c) viabilità e trasporti;
 - d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;
 - e) caccia e pesca nelle acque interne;
 - f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
 - g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;
 - h) politica attiva del lavoro.
2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) agricoltura;
 - b) formazione professionale.

⁹⁸⁾ Vedasi §4.

3. La Provincia:

- a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;
- b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatoria dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;
- c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
 - a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
 - b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
 - c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a) sanità;
 - b) Corpo forestale regionale;
 - c) coordinamento regionale della protezione civile;
 - d) libro fondiario;
 - e) agricoltura.

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
 - a) convenzioni;
 - b) associazioni intercomunali;
 - c) unioni dei Comuni.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 21
(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22
(Associazioni intercomunali)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
 - a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
 - a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatici dei Comuni.

Art. 23
(Unioni di Comuni)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
 - a) finanza e contabilità;
 - b) tributi;
 - c) commercio e attività produttive;
 - d) urbanistica;
 - e) servizi tecnici;

- f) gestione del personale;
 - g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
 3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
 4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
 5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
 6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
 7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
 8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
 9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
 10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 24

(Consorti fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.
2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI
Sviluppo delle forme associative

Art. 25⁹⁹⁾
(Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)

Art. 26¹⁰⁰⁾
(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;
 - b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;
 - c)¹⁰¹⁾
2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
- 3.¹⁰²⁾
4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Art. 27
(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
 - b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.

99) Articolo già modificato dall'art. 1, comma 40, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 ed abrogato dall'art. 11, comma 31, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

100) L'art. 1, comma 72, L.R. 30/2007, dispone che, tramite il Piano di valorizzazione territoriale, l'Amministrazione regionale favorisce la stipulazione di intese tra gli enti locali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, per la realizzazione di programmi di potenziamento dei servizi gestiti a livello sovracomunale.

101) Lettera già sostituita dall'art. 1, comma 41, L.R. 30/2007 ed abrogata dall'art. 11, comma 32, L.R. 17/2008.

102) Comma già modificato dall'art. 1, comma 43, L.R. 30/2007 ed abrogato dall'art. 11, comma 32, L.R. 17/2008.

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.
4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.
5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.
7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Art. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 29

(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.
2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Art. 30
(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III
SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE

Capo I
Consiglio delle autonomie locali

Art. 31
(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
 - a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
 - b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
 - a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;
 - b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - 1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;
 - c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;
 - d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
 - 1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.
4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.
3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33

(Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
 - a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
 - c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
 - d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
 - e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
 - f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
 - g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
 - c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribu-

zioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35

(Comunicazione degli atti)

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.
2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.
4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.
5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.
6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.
2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.
3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

(Collaborazione istituzionale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

(Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.

2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Università degli studi o con altri Istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche in materia di enti locali.¹⁰³⁾

3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.

2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.

¹⁰³⁾ Comma inserito dall'art. 11, comma 16, L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante degli amministratori locali)

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.
2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.
3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi di natura indennitaria e i rimborsi fissati con deliberazione della Giunta regionale.¹⁰⁴⁾
4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.
5. Il Garante:
 - a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;
 - b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.
2. A tal fine sono previste:
 - a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;
 - b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.
3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.
4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.

¹⁰⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 35, L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. La finanza degli enti locali è costituita da:
 - a) tributi propri;
 - b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;
 - c) trasferimenti erariali e regionali;
 - d) altre entrate proprie di natura corrente;
 - e) risorse per investimenti;
 - f) altre entrate.
3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.
4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.
6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.¹⁰⁵⁾

¹⁰⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 11, comma 69, L.R. 17/2008. Ai sensi del comma 71 della medesima disposizione, per il rendiconto riferito all'anno 2008 resta fermo il termine del 30 giugno, come previsto nel testo originario della norma. Per le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione del rendiconto di gestione, entro il termine fissato dalla legge, vedasi l'art. 11, comma 70, L.R. 17/2008 (riportato al §50).

8. Il rendiconto è composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) conto del patrimonio.
9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.
2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.
4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali¹⁰⁶⁾. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio¹⁰⁷⁾.
7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme transitorie e finali)

- 1.¹⁰⁸⁾
- 2.¹⁰⁹⁾

¹⁰⁶⁾ Vedasi D.P.Reg. 18 settembre 2006, n. 0280/Pres. (riportato al §46).

¹⁰⁷⁾ Nomina avvenuta con decreti 31 ottobre 2006, n. 20 e 27 novembre 2006, n. 21.

¹⁰⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 11, comma 33, L.R. 17/2008.

¹⁰⁹⁾ Vedasi nota n. 108.

3. ¹¹⁰⁾

4. ¹¹¹⁾

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale. ¹¹²⁾

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25. ¹¹³⁾

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata "Consiglio delle autonomie locali", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione "Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche" e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

110) Vedasi nota n. 108.

111) Vedasi nota n. 108.

112) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 82, L.R. 30/2007 e così sostituito dall'art. 11, comma 34, L.R. 17/2008.

113) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 82, L.R. 30/2007.

- a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;
- b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.

4 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 45, comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.¹¹⁴⁾

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medi.

5 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.¹¹⁵⁾

Art. 49
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
 - a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);
 - b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: "Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali");
 - c) l'articolo 4 (modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (legge finanziaria 1993);
 - d) l'articolo 16 (altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
 - e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000);
 - f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
 - g) gli articoli 25 (esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei comprensori montani), 27 (criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
 - h) l'articolo 1 (norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

¹¹⁴⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 74, L.R. 30/2007.

¹¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 75, L.R. 30/2007.

- i) l'articolo 2 (trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

§22 Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 573.

Modifiche alla D.G.R. 58/2003, avente ad oggetto: "Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali". (estratto)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione e di presenza previste rispettivamente ai punti 2) e 8) della parte dispositiva della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003¹¹⁶⁾, come rideterminate dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, nonché quelle alle stesse paramtrate, del 10%.
2. Di non applicare la predetta riduzione alle indennità di funzione di cui al punto 2) della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come rideterminate dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005, limitatamente ai sindaci ed assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. In attuazione di quanto previsto al punto 1), risulta corrispondentemente ridotta l'indennità mensile di funzione eventualmente prevista, per i consiglieri provinciali, ai sensi del punto 9) della deliberazione sopra citata.
4. Per il calcolo delle indennità previste dalla deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003¹¹⁷⁾, come modificata dalla deliberazione n. 2088 dell'11 luglio 2003, relative ai Presidenti, ai componenti delle giunte ed ai componenti dei consigli delle Comunità montane, si deve fare riferimento agli importi previsti dalla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, come aggiornati dalla deliberazione n. 1087 del 13 maggio 2005 e ridotti del 10%.

omissis

¹¹⁶⁾ Vedasi §16.

¹¹⁷⁾ Vedasi §18.

Funzioni amministrative degli enti locali. Forme associative

§23 Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali. (estratto)

PARTE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Definizione del modello istituzionale

1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell'autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.

Art. 2 Obiettivi e finalità del riordino istituzionale

1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all'azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l'efficienza e la tempestività dell'Amministrazione.
2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all'attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.

Art. 3 ¹¹⁸⁾ Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali

1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline

¹¹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 8, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.

TITOLO II

Autonomie locali e livelli di governo

Art. 4

Ruolo della Regione

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l'assetto del territorio.
2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.
4. La Regione provvede infine all'attuazione degli interventi nelle materie attinenti all'economia.

Art. 5

Ruolo delle Province

1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all'economia per il settore terziario.

Art. 6

Ruolo dei Comuni

1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l'intesa sui programmi di cui all'articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall'articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall'articolo 30, comma 1, in materia di musei, dall'articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.¹¹⁹⁾

¹¹⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

5. L'intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l'intesa, i programmi di cui all'articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.

Art. 7

Esercizio di funzioni in forma associata

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l'ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l'esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.

Art. 8¹²⁰⁾

Disposizioni concernenti le Comunità montane

Art. 9¹²¹⁾

Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste

Art. 10¹²²⁾

Accordi di programma

Art. 11

Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio

1. La Regione assicura il concorso delle Province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai Comuni e con quelle di competenza regionale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 le Province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell'attività programmatoria urbanistica di livello locale.

120) Articolo già modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 1 febbraio 1993, n. 1 ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lett. a), L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, il cui comma 3 ne dispone, comunque, l'ultrattività ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 1/2006, fino ad esaurimento degli stessi.

121) Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, lett. a), L.R. 1/2006, il cui comma 3 ne dispone, comunque, l'ultrattività ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 1/2006, fino ad esaurimento degli stessi.

122) Articolo abrogato dall'art. 75, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

3. Alle Province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.

4. Le Province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma 3, dei piani di riassetto del territorio.

TITOLO III

Strumenti e procedure del riordino istituzionale

Art. 12¹²³⁾

Trasferimento di funzioni

Art. 13

Programmi di interesse locale

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l'impiego delle risorse loro assegnate.

Art. 14

Disciplina delle attribuzioni differenziate in materia di lingue, culture e tradizioni locali

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l'organicità e l'unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.¹²⁴⁾

3.¹²⁵⁾

4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l'esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.

Art. 15

Tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena

1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3 dello statuto, promuove, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

123) Vedasi nota n. 121.

124) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 5, L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

125) Comma abrogato dall'art. 32, comma 5, L.R. 15/1996.

Art. 16¹²⁶⁾

Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite

Art. 17¹²⁷⁾

Delega di funzioni

Art. 18¹²⁸⁾

Funzione di indirizzo e coordinamento

Art. 19¹²⁹⁾

Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate

Art. 20¹³⁰⁾

Revoca di funzioni

Art. 21¹³¹⁾

Intervento sostitutivo

Art. 22¹³²⁾

Associazioni intercomunali

Art. 23¹³³⁾

Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali

Art. 24

Definizione della terminologia legislativa

1. Con il termine "sono esercitate" si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine "iniziative dirette" si intende l'attuazione da parte dell'ente locale delle attività interessate dall'intervento contributivo regionale.
3. Con il termine "interventi" si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine "realizzazione" comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l'ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.

PARTE II

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE
INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6 DELLO STATUTO REGIONALE

126) Vedasi nota n. 121.

127) Vedasi nota n. 121.

128) Vedasi nota n. 121.

129) Vedasi nota n. 121.

130) Vedasi nota n. 121.

131) Vedasi nota n. 121.

132) Articolo già sostituito dall'art. 1, primo comma, L.R. 27 dicembre 1989, n. 42, quindi modificato dall'art. 20, comma 12, L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lett. a), L.R. 1/2006, il cui comma 3 ne dispone, comunque, l'ultrattività ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 1/2006, fino ad esaurimento degli stessi.

133) Vedasi nota n. 121.

TITOLO I Organizzazione

Art. 25

Denominazione dei toponimi minori

1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 26

Polizia amministrativa

1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.

TITOLO II Servizi sociali

Art. 27

Edilizia scolastica

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.¹³⁴⁾

Art. 28

Assistenza scolastica e diritto allo studio

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
 - a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all'articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;

¹³⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, con effetto, ex art. 107 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

- b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
 - c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali;
 - d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
 - e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;
 - f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:
 - 1) degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
 - 2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.
2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le iniziative di orientamento, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l'assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Art. 29

Attività culturali e di istruzione

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie".
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.¹³⁵⁾

135) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, con effetto, ex art. 97 della medesima legge, dall'1 gennaio 1989.

Art. 30

Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari

1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti.¹³⁶⁾
- 2.¹³⁷⁾
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.
- 3 bis.¹³⁸⁾
4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai musei.¹³⁹⁾
- 5.¹⁴⁰⁾

Art. 31

Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei.¹⁴¹⁾

Art. 32¹⁴²⁾

Servizi socio - assistenziali - Funzioni dei Comuni

Art. 33

Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia

- 1.¹⁴³⁾
2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.¹⁴⁴⁾
3. Fino all'entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

136) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

137) Comma abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

138) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2/1989 con effetto, ex art. 97 della medesima legge, dall'1 gennaio 1989 ed abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

139) Comma già modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 2/1989 con effetto, ex art. 97 della medesima legge, dall'1 gennaio 1989, e così ulteriormente modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

140) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 2/1989 con effetto, ex art. 97 della medesima legge, dall'1 gennaio 1989 ed abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

141) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. c), L.R. 25/2006, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto con cui il Presidente della Regione individua le biblioteche centro sistema, come previsto dall'art. 29, comma 2, della stessa L.R. 25/2006.

142) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, lett. g), L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

143) Comma abrogato dall'art. 65, comma 1, lett. g), L.R. 6/2006.

144) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

4. Tali presidi comprendono:

- a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;
- b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

Art. 34¹⁴⁵⁾

Interventi a favore di associazioni

1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.

Art. 35¹⁴⁶⁾

Riserva della Regione

1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:
 - a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
 - b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
 - c) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
 - d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
 - e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
 - f) Unione italiana ciechi;
 - g) Unione nazionale mutilati per servizio;
 - h) Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.
2. Eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni considerate; detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità. I finanziamenti possono essere utilizzati nella percentuale massima del 15 per cento dell'importo concesso per il funzionamento degli organismi di livello regionale delle associazioni beneficiarie.¹⁴⁷⁾

Art. 36

Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
 - b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
 - c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.

145) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 1996, n. 48, con effetto, ex art. 6 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997. Integrata la disciplina dall'art. 1, comma 2, L.R. 48/1996 con effetto, ex art. 6 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997.

146) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 48/1996 con effetto, ex art. 6 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997. Integrata la disciplina dall'art. 3 L.R. 48/1996 con effetto, ex art. 6 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997.

147) Comma così modificato dall'art. 4, comma 65, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

Art. 37

Infrastrutture e attrezzature sportive

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.¹⁴⁸⁾
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento.

TITOLO III

Attività economico - produttive

Art. 38

Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

1. Al fine di valorizzare l'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'attività dei Comitati provinciali per i prezzi.

Art. 39

Fiere, mostre e mercati

1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall'Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.

Art. 40

Disciplina del commercio

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall'articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l'abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 5.¹⁴⁹⁾

¹⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

¹⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 7 agosto 1989, n. 16, con effetto, ex art. 10 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

Art. 41

Classificazione delle strutture ricettive turistiche

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.
2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.

Art. 42

Autorizzazioni per le professioni turistiche

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.

Art. 43

Turismo alpino

1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

Art. 44

Manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale

1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.

Art. 45

Competenze delle Province e delle Comunità montane in materia di agricoltura

1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
 - a) ¹⁵⁰⁾
 - b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.

Art. 46

Competenze dei Comuni in materia di usi civici e di demanio armentizio

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art. 47

Funzioni delle Province e dei Comuni in materia di industria e artigianato

1. ¹⁵¹⁾

150) Lettera abrogata dall'art. 25, comma 1, L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

151) Comma già modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 1 febbraio 1993, n. 1 ed abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. f), L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

2. ¹⁵²⁾

3. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici. ¹⁵³⁾

4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l'albo delle imprese artigiane.

TITOLO IV

Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 48

Trasporti, traffici e viabilità

1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20. ¹⁵⁴⁾

2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.

3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall'articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 49

Municipi e cimiteri

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.

Art. 50 ¹⁵⁵⁾

Acquedotti e fognature

Art. 51

Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.

Delega in materia di risparmio energetico

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.

2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.

Art. 52 ¹⁵⁶⁾

Conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale

¹⁵²⁾ Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. f), L.R. 3/1999.

¹⁵³⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, L.R. 27 dicembre 1989, n. 42.

¹⁵⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 35, comma 2, L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

¹⁵⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. m), L.R. 23 giugno 2005, n. 13. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, peraltro, che la norma abrogata continua ad applicarsi ai rapporti contributivi ed ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

¹⁵⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 104, comma 1, lett. i), L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Art. 53 ¹⁵⁷⁾

Viabilità forestale

Art. 54

Parchi e ambiti di tutela ambientale

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. ¹⁵⁸⁾

Art. 55 ¹⁵⁹⁾

Protezione della natura

Art. 56

Tutela dall'inquinamento

1. In materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
 - a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319, e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, in materia di tutela delle acque;
 - b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.

Art. 57

Caccia e pesca

1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale. ¹⁶⁰⁾
2. ¹⁶¹⁾
3. ¹⁶²⁾
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell'Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell'industria.

¹⁵⁷⁾ Vedasi nota n. 156.

¹⁵⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3/1990 con effetto, ex art. 107 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

¹⁵⁹⁾ Vedasi nota n. 156.

¹⁶⁰⁾ Integrata la disciplina dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 maggio 1990, n. 22.

¹⁶¹⁾ Comma abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. i), L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

¹⁶²⁾ Vedasi nota n. 161.

Art. 58

Vigilanza sulla caccia

1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell'Organo gestore riserve in forza del primo comma dell'articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall'1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Decorrenza

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:

- a) dall'1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;
- b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall'1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;
- c) per le attribuzioni di cui all'articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;
- d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell'articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60

Conferma attribuzioni già esercitate dagli Enti locali

1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.

Art. 61

Attribuzioni sanzionatorie

1. Gli Enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.

Art. 62

Riferimento a contributi regionali

1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli Enti locali, ai contributi concessi dalle Amministrazioni stesse.

Art. 63

Comunità montane

1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma - stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

2. ¹⁶³⁾

163) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 3/1990 con effetto, ex art. 107 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull'intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
4. Al fine di assicurare la migliori condizioni per l'esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell'ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l'unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell'integrazione socio - economica, con la costituzione di un'unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.
5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Art. 64¹⁶⁴⁾

Personale e uffici provinciali

1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l'ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all'esercizio delle funzioni anzidette. All'approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.¹⁶⁵⁾
2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.¹⁶⁶⁾
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati.¹⁶⁷⁾
4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.

¹⁶⁴⁾ Integrata la disciplina dall'art. 27, comma 2, L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

¹⁶⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 1990, n. 5, con effetto, ex art. 10 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

¹⁶⁶⁾ Vedasi nota n. 165. Integrata la disciplina dagli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 8, commi 1 e 2, L.R. 5/1990 con effetto, ex art. 10 della medesima legge, dall'1 gennaio 1990.

¹⁶⁷⁾ Vedasi nota n. 166.

Art. 65

Utilizzazione di beni regionali

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 66

Finanziamento funzioni trasferite e delegate

omissis

Art. 67

Definizione transitoria di procedimenti e impegni

omissis

§24 Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)

Art. 1

(Disposizioni in materia di Enti locali)

omissis

10. La segnaletica bilingue prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 20/1973, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dall'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999, e dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, deve essere conforme a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dalle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare mediante aggiunta del nome delle località in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'articolo 78 del DPR 495/1992. I nomi delle località in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale in conformità agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15/1996, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998 e dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999; la grafia dei toponimi friulani è soggetta al preventivo parere dell'Osservatorio della lingua e cultura friulana.

omissis

§25 Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13.

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(estratto)

omissis

Art. 15

(Trasporti pubblici)

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.¹⁶⁸⁾
2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

omissis

¹⁶⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 28, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

§26 Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003. (estratto)

omissis

Art. 4

(Acquisto di beni e servizi)

1. Nell'ambito dell'ordinamento regionale i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stipulati dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali, dagli enti regionali, dagli enti pubblici non economici e dagli organismi di diritto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con contraenti scelti mediante procedure aperte o ristrette. Possono essere stipulati con contraenti scelti mediante procedura negoziata esclusivamente:
 - a) nei casi ammessi alla normativa comunitaria e dalla normativa interna di recepimento;
 - b) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
 - c) per i servizi e per le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo non inferiore a 20.001 euro e non superiore a 200.000 euro al netto dell'IVA, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di imprese non inferiori a cinque. Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 20.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara ufficiosa ¹⁶⁹⁾.
3. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere motivato. Alle procedure è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque non inferiore a tre, salvi i casi di cui al comma 2, lettera c), e il caso di privativa industriale, ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.
4. È fatta salva la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), ovvero di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).
5. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite di importo di 130.000 euro al netto dell'IVA.
6. Le procedure negoziate possono essere esperite in via telematica secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
7. In materia di lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni. In materia elettorale trova applicazione l'articolo 3, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 3/2002. È fatta salva la disciplina regionale di recepimento dei principi di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30

169) Lettera già modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 maggio 2004, n. 17, e così ulteriormente modificata dall'art. 7, comma 22, L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

8. Le informazioni relative ai contratti stipulati a seguito di procedure negoziate sono comunicate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

9. Le disposizioni normative regionali che menzionano la trattativa privata si intendono riferite alla procedura negoziata.

10. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia);
- b) articolo 34 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali);
- c) ¹⁷⁰⁾
- d) legge regionale 30 novembre 1992, n. 35 (Istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo);
- e) comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- f) articolo 37 (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
- g) comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizione collegate alla Legge finanziaria 2000);
- h) comma 55 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/2003;
- i) articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (recante modifiche alla legge regionale 35/1992);
- j) ¹⁷¹⁾

11. L'articolo 24 (Acquisto di beni e servizi) della legge 289/2002 non viene comunque applicato ai Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

omissis

¹⁷⁰⁾ Lettera abrogata dall'art. 64, comma 1, lett. p), L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, comma 1, della stessa L.R. 5/2007.

¹⁷¹⁾ Vedasi nota n. 170.

§27 Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport. (estratto)

Titolo I
Principi generali

Capo I
Principi e disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.

Art. 2
(Principi)

1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:

- a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
- b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
- c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;
- d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;
- e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.

2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

Art. 3
(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)

1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.

2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quanti-

ficato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Art. 4

(Efficacia della gestione delle funzioni conferite)

1. La Regione e gli Enti locali interessati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonomie locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.

Art. 5

(Potere sostitutivo)

1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Art. 6

(Riordino legislativo)

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;
- g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
- h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
- i) orientamento al lavoro;

- j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
- n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
- o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

Titolo II
Riordino di funzioni

Capo I
Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 7
(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
 - a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
 - b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
 - c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
 - d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).

Art. 8
(Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della
Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)

omissis

Art. 9
(Funzioni delle Province)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
 - b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
 - c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
 - d) autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della presente legge.
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
- a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
 - b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;
 - c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
 - d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
 - e) contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura);
 - f) contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), come sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera g), della presente legge;
 - g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
 - h) contributi per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), come da ultimo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della presente legge;

h bis) ¹⁷²⁾

Art. 10

(Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)

omissis

Art. 11

(Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge.

Art. 12 ¹⁷³⁾

(Funzioni delle Province e delle Comunità montane)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
- b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

- a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
- b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
- c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
- d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 no-

¹⁷²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 53, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 ed abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 marzo 2009, n. 4.

¹⁷³⁾ L'art. 1, comma 46, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, dispone che, con il presente articolo, devono intendersi trasferiti anche le funzioni e i compiti definiti dalla L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), c) ed i).

vembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

- e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
- f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
- g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
- h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
- i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge;
- j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.

Capo II

Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia

Art. 13¹⁷⁴⁾

(Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

¹⁷⁴⁾ Integrata la disciplina dall'art. 4, comma 2, L.R. 18 giugno 2007, n. 16.

Art. 14

(Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Art. 15

(Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 16

(Contributi per lo smaltimento dell'amianto)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

Art. 17

(Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.

Art. 18

(Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.

Art. 19¹⁷⁵⁾

(Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:
 - a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

¹⁷⁵⁾ Integrata la disciplina dall'art. 3, comma 1, L.R. 16/2007.

- b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
 - c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);
 - d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 20

(Contributi in materia di risparmio energetico)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.
2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

Capo III

Riordino delle funzioni in materia di energia

Art. 21

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:
 - a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;
 - b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
 - c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
 - d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
 - e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
 - f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti;

f bis) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo.¹⁷⁶⁾

2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

- a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
- b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

Art. 22

(Funzioni delle Province)

1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
- b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;
- c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- d) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.

Capo IV

Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica,
di mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 23

(Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

- a) realizzazione di pensiline e infrastrutture previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;¹⁷⁷⁾
- b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;¹⁷⁸⁾
- c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

¹⁷⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 35, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

¹⁷⁷⁾ Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 4, L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

¹⁷⁸⁾ Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 5, L.R. 23/2007.

3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

Art. 24

(Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)

1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Capo V

Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

Art. 25 ¹⁷⁹⁾

(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
 - a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
 - b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
 - c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
 - d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
 - e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

Art. 26 ¹⁸⁰⁾

(Funzioni delle Province)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

¹⁷⁹⁾ Vedasi la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 77, L.R. 1/2007.

¹⁸⁰⁾ Vedasi nota n. 179.

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Art. 27

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

Capo VI

Soppressione di procedimenti regionali

Art. 28

(Procedimenti soppressi)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

- a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;
- b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;
- c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus;
- d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.

2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:

- a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
 - 1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;
 - 2) contributi per danni agli alveari causati da lapiacidi;
 - 3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;
 - 4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunione familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;
- b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione INVIM.

4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:

- a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;
- b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;
- c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

- d) incentivi finanziari per l'acquisto e la trasformazione dei taxi per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- e) incentivi finanziari per l'acquisto, la trasformazione e l'adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

Titolo III

Modifiche alla legislazione regionale di settore

omissis

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 66

(Regolamenti)

1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

Art. 67

(Procedimenti in corso)

1. I procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e sopresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68.¹⁸¹⁾

1 bis. ¹⁸²⁾

Art. 67 bis ¹⁸³⁾

(Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000)

1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.

¹⁸¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, L.R. 1/2007.

¹⁸²⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 55, L.R. 17/2008, ed abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 4/2009.

¹⁸³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

Art. 68
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) ¹⁸⁴⁾
 - b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);
 - c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);
 - d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);
 - e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;
 - f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);
 - g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
 - h) articolo 24 della legge regionale 34/1981;
 - i) articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;
 - j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
 - k) commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);
 - l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale);
 - m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;
 - n) comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);
 - o) comma 12 dell'articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 16/1988;
 - p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura);
 - q) comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);
 - r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente "Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura");
 - s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente "Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura" - Rideterminazione dell'Unità Lavorativa Uomo - ULU);
 - t) ¹⁸⁵⁾
 - u) articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;
 - v) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 35/1993;
 - w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

184) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 34, L.R. 20 agosto 2007, n. 22, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

185) Lettera abrogata dall'art. 64, comma 1, lett. t), L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, comma 1, della stessa L.R. 5/2007.

- x) comma 3 dell'articolo 48 e articolo 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
- y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
- z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante "Norme integrative in materia di diritto allo studio" ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell'articolo 4;
- aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
- bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 32/1995;
- cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
- dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);
- ee) comma 16 dell'articolo 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996);
- ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- gg) articolo 18 e comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);
- hh) articolo 17 bis della legge regionale 25/1996;
- ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
- jj) commi 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
- kk) articolo 27, comma 2 dell'articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;
- ll) commi da 13 a 16 dell'articolo 9, commi 20 e 21 dell'articolo 16, commi 30 e 31 dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
- mm) articolo 2 della legge regionale 7/1998;
- nn) comma 1 bis dell'articolo 16 e comma 9 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998;
- oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell'articolo 124 della legge regionale 13/1998;
- pp) commi 38, 39 e 63 dell'articolo 5, comma 34 dell'articolo 15, commi 18 e 19 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
- qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
- rr) comma 2 bis dell'articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell'articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;
- ss) comma 2 dell'articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;
- tt) comma 48 dell'articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;
- uu) commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

- vv) commi 3 e 4 dell'articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;
- ww) commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
- ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino");¹⁸⁶⁾
- xx) comma 49 dell'articolo 3, commi da 24 a 28 dell'articolo 5 e da 37 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);
- zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);
- aaa) comma 12 dell'articolo 7 e comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- bbb) comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
- ccc) articolo 5 della legge regionale 27/2002;
- ddd) commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30/2002;
- eee) lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- fff) commi da 101 a 109 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- ggg) articolo 10 della legge regionale 8/2003;
- hhh) comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);
- iii) comma 2 dell'articolo 12 e comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
- jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);
- kkk) commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell'articolo 4, comma 67 dell'articolo 5 e comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
- mmm) commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2005;
- nnn) comma 104 dell'articolo 6 e comma 84 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

¹⁸⁶⁾ Lettera inserita dall'art. 23, comma 1, L.R. 25/2007.

ooo) comma 3 dell'articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

omissis

Funzioni della Regione in materia di ordinamento degli enti locali

§28 Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale. (estratto)

omissis

CAPO II

Norme in materia di autonomie locali

Art. 23

(Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77¹⁸⁷⁾, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

omissis

187) Il testo delle disposizioni cui fa riferimento il rinvio statico operato dal legislatore regionale è riportato in appendice alla presente legge regionale.

Art. 25

(Giuramento del Presidente della Provincia)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato di garanzia.
6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

Art. 26

(Inosservanza degli obblighi di convocazione
dei consigli comunali e provinciali)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

omissis

Art. 27

(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
 - b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

omissis

APPENDICE

Il testo, allora vigente, degli artt. 37, 37-bis, 39 e 40, L. 142/1990, cui fa riferimento il rinvio statico operato dall'art. 23, comma 1, L.R. 23/1997, è il seguente:

Articolo 37.^{a)}

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

a) *Articolo così sostituito dall'art. 18 L. 25 marzo 1993, n. 81.*

Articolo 37-bis.^{b)}

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

b) *Articolo inserito dall'art. 20 L. 81/1993.*

**Capo XI
Controllo sugli organi****Articolo 39.**

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;^{c)}
 - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;^{d)}
 - 2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;^{e)}
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

omissis

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

omissis

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.^{f)}
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.^{g)}
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. ^{h)}

c) Numero così sostituito dall'art. 21, comma 1, L. 81/1993.

d) Numero così sostituito dall'art. 5, comma 2, L. 15 maggio 1997, n. 127.

e) Numero inserito dall'art. 5, comma 3, L. 127/1997.

f) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 81/1993.

g) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, convertito in L. 23 aprile 1993, n. 120.

h) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, D.L. 42/1993, convertito in L. 120/1993.

Articolo 40.

(Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il testo, allora vigente, degli artt. 36, 80 e 93, D.Lgs. 77/1995, cui fa riferimento il rinvio statico operato dall'art. 23, comma 1, L.R. 23/1997, è il seguente:

Art. 36

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controlloⁱ⁾ ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.^{j)}
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.^{k)}
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

i) L'art. 9, comma 2, L.C. 18 ottobre 2001, n. 3, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione, che prevedeva il controllo sugli atti degli enti locali da parte di un organo regionale.

j) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

k) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 336/1996.

Art. 80.

(Omissione della deliberazione di dissesto)

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Art. 93.

(Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 92 comma 1 o del termine di cui all'articolo 92, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.¹⁾

1) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. 336/1996.

§29 Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. (estratto)

TITOLO I
NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.¹⁸⁸⁾
2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.¹⁸⁹⁾
- 2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.¹⁹⁰⁾
3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
 - a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;¹⁹¹⁾
 - b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;
 - c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
 - d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
 - e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
 - f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 - g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

¹⁸⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

¹⁸⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 14/2004.

¹⁹⁰⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 14/2004.

¹⁹¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 14/2004.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.
2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.¹⁹²⁾
- 2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.¹⁹³⁾

omissis

CAPO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta re-

192) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 14/2004.

193) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 24, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, e così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 14/2004.

gionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.¹⁹⁴⁾

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).¹⁹⁵⁾

Art. 20

(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.¹⁹⁶⁾

2. ¹⁹⁷⁾

3. ¹⁹⁸⁾

omissis

Art. 22 ¹⁹⁹⁾

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

¹⁹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 14/2004.

¹⁹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 14/2004.

¹⁹⁶⁾ Ultimo periodo abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., avente forza di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

¹⁹⁷⁾ Comma abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, D.P.Reg. 086/2008, avente forza di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, L.R. 5/2007.

¹⁹⁸⁾ Vedasi nota n. 197.

¹⁹⁹⁾ Articolo già modificato dall'art. 29, L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 14/2004. Integrata la disciplina dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

Art. 22 bis²⁰⁰⁾

(Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.
4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.
5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.

Art. 22 ter²⁰¹⁾

(Funzionamento)

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.
2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora

200) Articolo inserito dall'art. 13, comma 1, L.R. 14/2004.

201) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L.R. 14/2004.

impossibilità a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 22 quater²⁰²⁾
(Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'articolo 22 ter.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.

Art. 22 quinquies²⁰³⁾
(Concessionari)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 22 sexies²⁰⁴⁾
(Partecipazione dell'Amministrazione regionale)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.

202) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, L.R. 14/2004.

203) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, L.R. 14/2004.

204) Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, L.R. 14/2004.

omissis

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

CAPO I

Principi generali

Art. 29

(Applicazione)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Art. 31²⁰⁵⁾

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.²⁰⁶⁾
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Art. 32²⁰⁷⁾

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.²⁰⁸⁾
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

205) Derogata la disciplina dall'art. 7, commi 1 e 2, L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e dall'art. 7, comma 29, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

206) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 14/2004.

207) Derogata la disciplina dall'art. 15, comma 30, L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e dall'art. 90, commi 1 e 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

208) Derogata la disciplina dall'art. 16, comma 6, L.R. 13/2002, dall'art. 4, comma 6 bis, L.R. 21 luglio 2004, n. 19 e dall'art. 20, comma 4, L.R. 4 marzo 2005, n. 5. Comma interpretato dall'art. 4, comma 110, L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e dall'art. 40, comma 1, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16. Integrata la disciplina dall'art. 8, comma 32, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1° marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.²⁰⁹⁾

CAPO II

Procedimenti contributivi

Art. 34

(Procedimenti)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o Enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o Enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

209) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. a), L.R. 13/2002. Derogata la disciplina dall'art. 7, comma 24, della stessa L.R. 13/2002.

Art. 35
(Procedimenti)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Art. 36²¹⁰⁾
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.²¹¹⁾
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di pre-

210) Derogata la disciplina dall'art. 6, comma 74, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

211) Derogata la disciplina dall'art. 3, comma 49, L.R. 22/2007.

sentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.²¹²⁾

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Art. 37

(Procedura negoziale)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".

212) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), L.R. 13/2002.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del "de minimis" dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione europea. La definizione di piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.²¹³⁾

Art. 38 bis²¹⁴⁾

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

213) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

214) Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, L.R. 4/2005.

Art. 40

(Tipologie degli incentivi ai settori non economici)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

CAPO III

Rendicontazione

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Art. 41 bis ²¹⁵⁾

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
 - a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
 - b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
 - c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i di-

²¹⁵⁾ Articolo inserito dall'art. 41, comma 1, L.R. 4/2005.

pendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

Art. 42

(Rendicontazione semplificata) ²¹⁶⁾

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. ²¹⁷⁾
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Art. 43 ²¹⁸⁾

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

216) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 28, lett. a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

217) Comma già modificato dall'art. 7, comma 30, L.R. 12 settembre 2001, n. 23, poi sostituito dall'art. 1, comma 24, L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, modificato dall'art. 6, comma 42, L.R. 19/2004, e così ulteriormente sostituito dall'art. 7, comma 28, lett. b), L.R. 30/2007. Il comma 29 dell'art. 7 della predetta L.R. 30/2007, stabilisce che le disposizioni del presente comma, come da ultimo sostituito, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 30/2007.

218) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 14/2004. Derogata la disciplina dall'art. 16, comma 1, L.R. 26 ottobre 2006, n. 20, e dall'art. 5, comma 136, L.R. 1/2005, nel testo sostituito dall'art. 6, comma 82, L.R. 1/2007.

TITOLO III
CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I

Controlli

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45²¹⁹⁾

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

CAPO II

Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

219) Derogata la disciplina dall'art. 7, comma 25, e dall'art. 15, comma 10, L.R. 13/2002.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

(Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali)

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.
6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per

inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2-bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.²²⁰⁾

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dalla legge regionale 13 maggio 1988 n. 30, e dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2-bis.²²¹⁾

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a lire 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.²²²⁾

220) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 settembre 2001, n. 21. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di recisero delle somma in corso alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 21/2001.

221) Secondo periodo aggiunto dall'art. 6, comma 3, lett. c), L.R. 13/2002.

222) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. d), L.R. 13/2002.

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai comuni, province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a comuni, province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.²²³⁾

Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.²²⁴⁾

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.²²⁵⁾

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale n. 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 53

(Anticipazioni)

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

223) Comma già modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 28 e così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

224) Comma già modificato dall'art. 6, comma 3, lett. e), L.R. 13/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 14/2004.

225) Vedasi nota n. 224.

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

CAPO III

Crediti

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.²²⁶⁾
3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 17/1976, dalla legge regionale n. 30/1977, dalla legge regionale n. 63/1977, e dalla legge regionale n. 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.
4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 56²²⁷⁾

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.²²⁸⁾
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.²²⁹⁾

Art. 57²³⁰⁾

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore 1.000 euro derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 17/1976, legge regionale n. 30/1977, legge regionale n. 63/1977, e legge regionale n. 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.²³¹⁾

omissis

226) Comma già modificato dall'art. 6, comma 3, lett. f), L.R. 13/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 14/2004.

227) Articolo interpretato dall'art. 15, comma 16, L.R. 13/2002.

228) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. g), L.R. 13/2002.

229) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. h), L.R. 13/2002.

230) Vedasi nota n. 227.

231) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. i), L.R. 13/2002.

§30 Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)

Art. 1

(Disposizioni in materia di Enti locali)

omissis

20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:

- a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
- b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto.
- b-bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.²³²⁾

21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Direzione regionale per le autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.

22. L'istruttoria, condotta dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.

23. Quanto previsto ai commi 20, 21 e 22, trova applicazione anche quando i comuni coinvolti appartengano a province diverse, nel qual caso oltre agli elementi istruttori indicati al comma 22 viene acquisito il parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

omissis

232) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

§31 Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.
(estratto)

omissis

Art. 4

(Concessione del titolo di Città)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di "Città", dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.
2. Il titolo di "Città" può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico – culturale, demografico e socio – economico, che rappresentino poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico – archeologici e commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di "Città"; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.
4. I Comuni della Regione che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di "Città", mantengono tale titolo.

omissis

§32 Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali. (estratto)

omissis

CAPO III

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

Art. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.
3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
 - a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
 - b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
 - c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
5. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.
6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
 - a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;

- b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
 - c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
8. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 5 è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
10. Al referendum partecipano:
- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
 - b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
 - c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
 - d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.
14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da uno o più Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.
3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:
 - a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
 - b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;
 - c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
 - d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.
4. Entro gli ambiti territoriali della nuova Provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.
5. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.
6. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti

di cui ai commi 3 e 4, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 7, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

7. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

8. Con la deliberazione di cui al comma 6 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove Province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in Ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione.

9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

10. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.
3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
 - a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
 - b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
 - a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;

- b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;
 - c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

omissis

§33 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali,
nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

omissis

10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale)²³³⁾.

omissis

233) Vedasi §28.

§34 Legge regionale 4 aprile 1997, n. 8.

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.²³⁴⁾

²³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, ed interpretato dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 luglio 2000, n. 13 (vedasi §37).

§35 Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998). (estratto)

Art. 1
(Trasferimenti agli enti locali)

omissis

10. Le disposizioni delle leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativamente a Province e Comuni e secondo i dati dell'UNCCEM relativamente alle Comunità montane. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.²³⁵⁾

11.²³⁶⁾

omissis

235) Comma così modificato dall'art. 10, comma 47, L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

236) Comma abrogato dall'art. 10, comma 48, L.R. 9/2008.

§36 Decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

Approvazione Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi revisione degli enti locali. (estratto)

omissis

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento fissa i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia.²³⁷⁾

Art. 2

Determinazione del compenso

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province è pari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente Regolamento, con riferimento al tipo di ente e alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato:
 - a) sino a un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente Regolamento;
 - b) sino a un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento pro-capite, desumibile dal bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente Regolamento.
2. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili fra loro.

Art. 3

Rimborso spese

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, che hanno la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richieste presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Ai componenti stessi spetta, ove questo sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

237) Con D.P.Reg. 2 maggio 2005, n. 0124/Pres. (vedasi §44) è stato definito il limite massimo del compenso annuo lordo spettante per l'attribuzione dell'incarico integrativo di cui all'art. 1, comma 33, L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 (vedasi §40).

Tabella A ²³⁸⁾

COMPENSO MASSIMO LORDO

COMUNI			
a)	Comuni con meno di 500 abitanti	Euro	2.240,80
b)	Comuni da 500 a 999 abitanti	Euro	2.881,03
c)	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	Euro	3.841,39
d)	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	Euro	5.441,95
e)	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	Euro	6.402,32
f)	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	Euro	7.042,53
g)	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	Euro	8.963,23
h)	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	Euro	10.883,91
i)	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	Euro	12.804,61
l)	Comuni da 100.000 abitanti a oltre	Euro	14.725,30
PROVINCE			
a)	Province sino a 400.000 abitanti	Euro	16.646,00
b)	Province con oltre 400.000 abitanti	Euro	19.206,92

Tabella B ²³⁹⁾

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE

COMUNI			
a)	Comuni con meno di 500 abitanti	Euro	1.530,87
b)	Comuni da 500 a 999 abitanti	Euro	1.005,79
c)	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	Euro	740,49
d)	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	Euro	667,26
e)	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	Euro	664,65
f)	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	Euro	747,73
g)	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	Euro	793,53
h)	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	Euro	1.000,26
i)	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	Euro	933,07
l)	Comuni da 100.000 abitanti a oltre	Euro	1.059,32
PROVINCE			
a)	Province sino a 400.000 abitanti	Euro	192,80
b)	Province con oltre 400.000 abitanti	Euro	161,31

238) Tabella così sostituita da D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres.

239) Vedasi nota n. 238.

Tabella C ²⁴⁰⁾

SPESA PER INVESTIMENTI ANNUALE PRO-CAPITE

COMUNI			
a)	Comuni con meno di 500 abitanti	Euro	4.032,65
b)	Comuni da 500 a 999 abitanti	Euro	1.344,42
c)	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	Euro	963,43
d)	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	Euro	630,83
e)	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	Euro	546,64
f)	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	Euro	683,13
g)	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	Euro	909,22
h)	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	Euro	1.653,60
i)	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	Euro	989,32
l)	Comuni da 100.000 abitanti a oltre	Euro	1.695,37
PROVINCE			
a)	Province sino a 400.000 abitanti	Euro	205,32
b)	Province con oltre 400.000 abitanti	Euro	194,55

240) Vedasi nota n. 238.

§37 Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.*Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000. (estratto)***Art. 1**

(Disposizioni in materia di Enti locali)

omissis

2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 ²⁴¹⁾, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni. ²⁴²⁾

omissis

24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

omissis

241) Vedasi §34.

242) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 agosto 2005, n. 17.

§38 Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2001). (estratto)*

omissis

Art. 3

(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)

omissis

50. Nel bilancio di previsione, o nel corso dell'esercizio, gli Enti locali possono applicare l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. L'impegno delle spese con tali fondi finanziate può avvenire dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. Le quote dell'avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, possono essere immediatamente utilizzate.²⁴³⁾

51. Gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.²⁴⁴⁾ Per il periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità previste dall'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 267/2000.²⁴⁵⁾

omissis

243) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

244) Previsione ribadita dall'art. 44, comma 1, L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 (vedasi §21).

245) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 3, L.R. 3/2002.

§39 Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2002). (estratto)*

omissis

Art. 10

(Norme contabili per gli Enti locali)

1. Il termine del 30 novembre per l'approvazione di variazioni ai bilanci degli Enti locali può essere derogato in presenza di accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, comunicati dopo tale data, oppure in presenza di accadimenti aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza.

omissis

4. ²⁴⁶⁾

5. Gli Enti locali che adottano il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia e che sono tenuti alla compilazione del prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare, in alternativa al prospetto suindicato, altro idoneo documento dimostrativo degli eventuali risultati differenziali fra il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Gli Enti locali, qualora la propria convenzione per il servizio di tesoreria non ne faccia divieto, possono procedere al deposito di parte dei propri fondi presso gli altri istituti bancari e/o assicurativi per realizzare un loro migliore rendimento.²⁴⁷⁾

7. Gli Enti locali possono impegnare gli stanziamenti di spesa corrente riferiti al finanziamento di quota parte degli oneri per le consultazioni elettorali previste negli anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.

8. La Regione, qualora disponga di avvalersi delle strutture degli Enti locali per la gestione di procedure di proprie funzioni, prevede nella stessa normativa uno stanziamento per il rimborso delle spese che l'Ente locale sostiene.

9. Il Sindaco, ovvero il Presidente della Provincia, può attribuire la funzione di predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 267/2000, e/o la proposta di Piano esecutivo di gestione, di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, al Direttore generale o ad altro dirigente dell'ente.

omissis

²⁴⁶⁾ Comma già sostituito dall'art. 2, comma 27, L.R. 21 luglio 2006, n. 12 ed abrogato dall'art. 12, comma 34, lett. a), L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

²⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 7, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

§40 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali,
nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

omissis

30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale.²⁴⁸⁾

31. Per i Comuni indicati al comma 30 viene inoltre abolito il nucleo di valutazione.

32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Le competenze relative ai controlli interni che la legge, i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione possono essere conferite anche all'organo di revisione dell'ente, se non assegnate ad altri soggetti, comunque nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.²⁴⁹⁾

omissis

248) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 62, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

249) Vedasi D.P.Reg. 2 maggio 2005, n. 0124/Pres. (riportato al §44).

§41 Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004). (estratto)

omissis

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

omissis

49. In applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere ceduta dagli enti locali anche in forma associata a società di capitale interamente pubblico, il riferimento ai Consorzi di Comuni contenuto nelle leggi regionali che prevedono la concessione di incentivi a tali soggetti e nei relativi provvedimenti di attuazione si intende riferito anche alle società di capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'articolo citato.

omissis

§42 Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17.

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali. (estratto)

omissis

Art. 2

(Norme in materia di rispetto del patto di stabilità)

1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.

omissis

§43 Legge regionale 29 marzo 2005, n. 6.

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio. (estratto)

Art. 1

(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
2. ²⁵⁰⁾
3. ²⁵¹⁾
4. I commi 43 ²⁵²⁾, 44 ²⁵³⁾, 45 ²⁵⁴⁾ e 66 ²⁵⁵⁾ dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
5. ²⁵⁶⁾

omissis

250) Comma abrogato dall'art. 2, comma 28, L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

251) Vedasi nota n. 250.

252) La norma disponeva, per gli anni 2005 e 2006, in ordine alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Attualmente, la materia è disciplinata dall'art. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2007, n. 244, che non trova applicazione – relativamente agli anni 2009 e 2010 – per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11, comma 68, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (vedasi §50).

253) La disposizione, modificativa dell'art. 204 ("Regole particolari per l'assunzione di mutui"), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve ritenersi superata nella parte in cui stabiliva, alla lett. a), il limite di indebitamento al 12 per cento, atteso che, per effetto dell'ulteriore modifica del predetto art. 204, ad opera dell'art. 1, comma 698, L. 27 dicembre 2006, n. 296, tale limite è attualmente fissato, anche per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, al 15 per cento.
Continua a non trovare applicazione, per gli enti locali di questa Regione, il comma 2-bis dell'art. 204, D.Lgs. 267/2000, come inserito dall'art. 1, comma 44, lett. b), L. 311/2004, che estende, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 204 alle altre forme di indebitamento cui gli enti locali accedono.

254) La norma, modificata dall'art. 1, comma 698, L. 296/2006, disciplina i termini di riduzione del livello di indebitamento.

255) La disposizione stabilisce la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

256) Vedasi nota n. 250.

§44 Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2005, n. 0124/Pres.

Definizione limiti massimi del compenso ai Revisori dei conti per l'incarico integrativo di cui all'articolo 1, comma 33 della legge regionale 21/2003.

IL PRESIDENTE

VISTO il comma 33, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21²⁵⁷⁾, ai sensi del quale le competenze relative ai controlli interni che la legge, i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione possono essere conferite anche all'organo di revisione dell'ente, se non assegnate ad altri soggetti, comunque nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge regionale 21/2003, che prevede la fissazione, con decreto del Presidente della Regione, dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti per l'eventuale incarico integrativo del controllo interno di cui all'articolo 1, comma 33 della legge regionale medesima;

RITENUTO, pertanto, di dover definire anche il limite massimo del suddetto compenso e di prevedere, altresì, il rimborso spese per i revisori che hanno la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.²⁵⁸⁾, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi di componenti degli organi di revisione degli enti locali", come aggiornato negli importi dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.;

DECRETA

Il limite massimo del compenso annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria per l'attribuzione dell'incarico integrativo di cui all'articolo 1, comma 33 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, è determinato fino al limite massimo del 20% dell'importo del compenso base annuo lordo spettante a ciascun revisore ai sensi del Regolamento di cui al decreto presidenziale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

Ai revisori ai quali è stato attribuito l'incarico integrativo di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e che hanno la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso spese di cui all'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto presidenziale medesimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

257) Vedasi §40.

258) Vedasi §36.

§45 Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2006). (estratto).*

omissis

Art. 3

(Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l'autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiarità locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.
3. I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:
 - a) quota di fiscalità legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalità locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;
 - b) quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.
4. I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un'assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell'anno 2005, è attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.
5. La quota residua dopo il riparto di cui al comma 3 è destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.

omissis

§46 Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0280/Pres.

Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3 della L.R. 1/2006. Approvazione. (estratto).

omissis

Articolo 1

(Istituzione dell'Osservatorio e dell'Ufficio di segreteria)

1. È istituito presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1²⁵⁹⁾, con sede in Udine.
2. L'attività di segreteria è assicurata dal Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Articolo 2

(Composizione)

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 è costituito da dieci componenti di cui tre scelti all'interno dell'Amministrazione regionale e sette esterni.
2. La composizione dell'Osservatorio è la seguente:
 - a) il Direttore centrale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore generale, o suo delegato;
 - c) il Direttore centrale risorse economiche e finanziarie, o suo delegato;
 - d) due esperti, docenti universitari scelti sulla base di proposte presentate dalle Università della Regione;
 - e) tre esperti scelti sulla base di proposte presentate dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEN;
 - f) un esperto proposto dalla conferenza permanente dell'Ordine dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia;
 - g) un esperto proposto dall'Associazione nazionale certificatori enti locali, club dei revisori, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3

(Durata in carica dei componenti esterni)

1. I componenti esterni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da d) a g) durano in carica tre anni.

Articolo 4

(Gettoni di presenza)

1. Ai componenti esterni di cui all'articolo 3, spetta per ogni seduta dell'Osservatorio, un gettone

²⁵⁹⁾ Vedasi §21.

di presenza pari ad euro 100,00. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Articolo 5
(Funzionamento)

1. L'Osservatorio regionale per la finanza locale si riunisce presso la sede di Udine; è fatta salva la possibilità di tenere le riunioni anche in altra località della Regione.
2. L'ordine del giorno delle sedute viene predisposto dalla Segreteria in relazione agli argomenti segnalati dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, in base alle esigenze di programmazione regionale, con particolare riguardo all'ambito delle autonomie locali, nonché a quelli proposti dai singoli membri dell'Osservatorio e approvato dal Presidente dieci giorni prima della data prevista per la seduta.
3. La convocazione, insieme con l'ordine del giorno e la documentazione connessa, sono trasmessi a ciascun componente anche in via informatica almeno una settimana prima della data prevista.
4. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio, modera e dirige la discussione durante le sedute.
5. Partecipano alle sedute dell'Osservatorio due o più dipendenti del Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, uno dei quali in qualità di segretario verbalizzante.
6. Entro febbraio di ogni anno, il Presidente trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una relazione riguardante le risultanze delle rilevazioni riguardanti l'attività finanziaria degli enti locali della Regione affinché questi provveda a quanto disposto dall'articolo 45, comma 5 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Articolo 6
(Nomina dei Componenti dell'Osservatorio)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'Osservatorio²⁶⁰⁾ come disposto dall'articolo 2, comma 2.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, cessano dalla carica i componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 45 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

260) Nomina avvenuta con decreti 31 ottobre 2006, n. 20 e 27 novembre 2006, n. 21.

§47 Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007). (estratto)

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

omissis

55. Ai Comuni, risultanti dalla fusione, ai sensi della legge regionale 1/2006, non si applicano per un triennio le disposizioni sul patto di stabilità.

omissis

§48 Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 064/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49. (estratto)²⁶¹⁾

omissis

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'articolo 3, commi 48 e 49, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)²⁶²⁾ definisce i criteri e le modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione, negli anni 2007, 2008 e 2009, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, derivante dagli obblighi assunti in sede comunitaria, e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.
2. Per gli enti locali soggetti alle disposizioni del presente regolamento la spesa di personale, al pari delle altre voci di spesa, costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.²⁶³⁾

Art. 2
(Enti destinatari)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. È data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane di aderire alle regole imposte dal presente regolamento.
- 2 bis. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, comunicano entro e non oltre il 30 aprile l'adesione al patto di stabilità con l'invio dei relativi modelli tramite il sistema web finanza locale e della certificazione dell'organo di revisione.²⁶⁴⁾
3. Agli enti di cui al comma 2, che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, della legge regionale 30/2007.²⁶⁵⁾

261) Attualmente, la materia è disciplinata dall'art. 12, L. 30 dicembre 2008, n. 17 (vedasi §50) e dalla D.G.R. 29 gennaio 2009, n. 211 (vedasi §51). Tuttavia, il comma 33 del predetto art. 12 prevede che le presenti disposizioni regolamentari definiscono, in via esclusiva, per gli anni 2007 e 2008, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

262) Vedasi §47.

263) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.Reg. 18 marzo 2008, n. 082/Pres..

264) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

265) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.P.Reg. 082/2008.

4. Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi di cui al presente regolamento, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.

Art. 3

(Equilibrio economico)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per il triennio 2007-2009, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a rispettare sia in termini di competenza che di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'equilibrio economico di cui al comma 1, è verificato quando le entrate correnti sono maggiori od eguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali.
3. Per le province ed i comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio, le spese sono quelle di cui al titolo I e al titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio. Per le comunità montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II del modello di bilancio. Per la classificazione si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).
4. L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente, come specificati al comma 3, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.
5. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 1:
 - a) vengono sommati alle entrate i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) iscritti al Titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;
 - b) vengono detratte dalle spese correnti:
 1. le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio;
 2. le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio sostenute per:
 - 2.1 il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale;
 - 2.2 la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;
 3. le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.
6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni del titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le comunità montane, le riscossioni per addizionale Irpef, quelle relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e al trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti. La scelta alternativa può essere operata sulle quattro fattispecie anche in maniera disgiunta.²⁶⁶⁾

²⁶⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

Art. 4

(Rapporto debito/prodotto interno lordo)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale.
2. Per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto è ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti la riduzione del rapporto rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2006, è operata nel triennio 2007 - 2009.
4. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, che abbiano optato per l'adesione ai vincoli del patto di stabilità, la riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo (PIL), costituisce indirizzo di carattere generale.
5. Gli enti facenti parte di forme associative di cui agli articoli 22 (associazioni intercomunali) e 23 (unioni), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, (Principi e norme fondamentali del sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) possono perseguire l'obiettivo di riduzione in forma consolidata e non per singolo ente. In tale ipotesi il singolo ente può aumentare il rapporto debito/PIL qualora la riduzione sia assicurata dal complesso degli enti che aderiscono alla forma associativa. Di tale scelta deve essere dato conto al Servizio finanza locale al momento dell'invio dei modelli di cui all'articolo 6, comma 1. La riduzione deve essere assicurata rispetto al rapporto debito/PIL in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dalla Relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri.²⁶⁷⁾
7. Annualmente la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, comunica le variazioni dei dati del PIL.
8. Il risultato del rapporto tra debito e PIL è rappresentato da un valore che evidenzia almeno due cifre decimali diverse da zero.
9. Nel caso di valori del PIL in diminuzione, la riduzione del debito è conseguita in valore assoluto.
10. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:
 - a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
 - b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) l'indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella misura del 50%;
 - d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
 - e)²⁶⁸⁾

267) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

268) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 2, D.P.Reg. 082/2008.

11. Accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal presente articolo, su più annualità, per un massimo di tre.

12. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal presente articolo gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio per le province e i comuni ovvero dei primi due titoli per le comunità montane. L'esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia.

12 bis. Ai fini della compilazione dei modelli di cui agli allegati 1 e 2 relativi al calcolo del rapporto debito/Pil, non rilevano, tra i debiti pluriennali, quelli nei confronti dello Stato e di altri enti locali e relativi ad opere marittime.²⁶⁹⁾

Art. 5

(Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi)

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 in termini di competenza e 4, risultante dalla verifica di cui all'articolo 7, comma 1, gli enti nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 4.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

2 bis. Il mancato invio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità.²⁷⁰⁾

2 ter. La disposizione di cui al comma 2 bis non si applica nell'anno 2008.²⁷¹⁾

Art. 6

(Obblighi per gli enti)

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro il 30 aprile di ciascun anno i modelli di cui agli allegati 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione. Per le forme associative che abbiano optato per la facoltà di cui all'articolo 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 1 redatto in forma consolidata.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti inviano, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie

²⁶⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.P.Reg. 082/2008.

²⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

²⁷¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1 bis, D.P.Reg. 082/2008, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.P.Reg. 16 aprile 2008, n. 0102/Pres..

e autonomie locali – Servizio finanza locale – Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e 3 con i dati del rendiconto. Eventuali differenze che si dovessero registrare dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, devono essere comunicate entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'organo consiliare e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per le forme associative che abbiano optato per la facoltà di cui all'articolo 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata.²⁷²⁾

3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, che abbiano aderito alle regole del patto di stabilità, rispettano esclusivamente gli obblighi previsti ai commi 1 e 2.

4. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale – Udine, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e per l'ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello di cui all'allegato 4.

5. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 4, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal presente regolamento. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.

6. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 e nel bilancio pluriennale, dovranno essere coerenti con gli obiettivi posti dal presente regolamento, per gli esercizi finanziari di cui al successivo articolo 9.²⁷³⁾

Art. 7²⁷⁴⁾

(Verifiche dell'organo di revisione)

1. L'organo di revisione è tenuto a:

- a) certificare il contenuto dei modelli che gli enti inviano, a preventivo, entro il 30 aprile ed a consuntivo, entro il 31 marzo e dopo l'approvazione del rendiconto di gestione per le eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) vigilare sull'andamento dell'indebitamento;
- c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale – Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;
- d) verificare la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal presente regolamento;
- e) verificare, in occasione dei monitoraggi, l'andamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5.

Art. 8

(Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale – Udine, raccoglie tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e istituisce apposita

272) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

273) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, D.P.Reg. 082/2008.

274) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.P.Reg. 082/2008.

banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale – invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, alle sedi nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'Unione Province Italiane e dell'Unione nazionale Comunità ed Enti montani, a fini conoscitivi.

3. Ai fini dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti.

Art. 9

(Anni 2008 e 2009)

1. Per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

omessi gli allegati

§49 Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30.

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008). (estratto)

Art. 1

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

omissis

65. Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2007, n. 64 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49), relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009.

omissis

§50 Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009). (estratto)

omissis

Art. 11

(Sussidiarietà e devoluzione)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
 - a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
 - b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
 - c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
 - d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
 - e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
 - f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

omissis

68. Il comma 8²⁷⁵⁾ dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativamente agli anni 2009 e 2010, non si applica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

275) La norma dispone che: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale."

omissis

70. La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 69²⁷⁶⁾, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

omissis

Art. 12

(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.

omissis

4. I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Ai fini di cui al comma 4, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane, concorrono per l'anno 2009 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27, relative al patto di stabilità interno, cui possono aderire anche i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La comunicazione di adesione al patto deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio 2009, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 23.
6. Gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale.
7. Le regole sul patto di stabilità di cui ai commi da 5 a 27 sono estese al triennio 2010-2012. L'obiettivo di riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale è operato confrontando il rapporto al 31 dicembre 2009 con quello risultante al 31 dicembre 2012.
8. Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti a rispettare, in termini di competenza e di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto

276) Vedasi §21.

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche. In particolare:

- a) l'equilibrio economico è verificato quando le entrate correnti sono maggiori o uguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali;
- b) l'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, è determinato dalla differenza fra le riscossioni e i pagamenti di parte corrente, come specificati alla lettera a), riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.

9. Per le Province e i Comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio, per le Comunità montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II. Le spese sono quelle di cui al titolo I e agli interventi 3, 4 e 5 del titolo III del bilancio. Per la struttura del bilancio si applicano le disposizioni vigenti.

10. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8:

- a) sono sommati alle entrate i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;
- b) sono detratte dalle spese correnti:
 - 1) le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative;
 - 2) le spese finanziate con avanzo non vincolato sostenute per:
 - 2.1 oneri contrattuali arretrati per il personale;
 - 2.2 copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;
 - 3) le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000;
 - 4) le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui.

11. In alternativa al procedimento indicato al comma 8, lettera b), per determinare l'equilibrio di cassa, il dato relativo alle riscossioni allocate al titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero al titolo I per le comunità montane, nonché alle riscossioni per l'addizionale IRPEF, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti qualora più favorevole. Il calcolo può essere operato sulle singole fattispecie in maniera disgiunta.

12. Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti, per l'anno 2009, a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale con le seguenti modalità:

- a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre del terzo anno precedente;
- c) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che abbiano aderito volontariamente al patto di stabilità, e per le comunità montane, la riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2008, costituisce mero indirizzo di carattere generale.

13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio per le Province e i Comuni, ovvero dei primi due titoli per le comunità montane. L'esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità dovranno adeguare il rapporto tra il proprio debito e il prodotto interno lordo nazionale di una percentuale differenziata sulla base dello scostamento di ciascun ente rispetto al valore medio riferito alla classe demografica di appartenenza o alla tipologia di ente. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le classi demografiche, le percentuali differenziate di riduzione, i valori medi, le modalità di riduzione ed ogni altro elemento utile.

15. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal documento di programmazione economica e finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei ministri e comunicati agli enti locali, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

17. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009 e nel bilancio pluriennale in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

19. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 8 in termini di competenza e al comma 12, risultante dalla verifica dell'organo di revisione, di cui al comma 24, gli enti nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12.

20. In caso di mancato raggiungimento del solo equilibrio economico di cassa gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

21. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ogni anno ed ai dati a consuntivo entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità. Semestralmente le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane inviano, inoltre, le informazioni concernenti i dati effettivi di cassa e competenza, relativi all'obiettivo di cui al comma 8.

22. In occasione dei monitoraggi semestrali di cui al comma 21, l'ente verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente fornisce chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

23. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica²⁷⁷. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49).

24. L'organo di revisione degli enti che applicano le regole del patto di stabilità:

- a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 21, primo periodo;
- b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 12, e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione;
- d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
- e) verifica, in occasione dei monitoraggi semestrali, quanto previsto dal comma 22.

25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35 per cento. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici come individuati dall'articolo 11, comma 6, lettera d), il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40 per cento. Per determinare il valore della spesa corrente si tiene conto del titolo I; per determinare il valore della spesa di personale si tiene conto dell'intervento 1 del titolo I della spesa corrente. Gli enti che superano la percentuale di cui al presente comma adottano misure gestionali coerenti con l'obiettivo di riduzione del rapporto motivando preventivamente ogni operazione di politica del personale.

26. Per l'anno 2009 gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio 2005-2007 superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

²⁷⁷ Vedasi D.G.R. 29 gennaio 2009, n. 211 (riportata al §51).

27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25:

- a) vengono escluse le spese di personale connesse al pagamento di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e quelle derivanti da rinnovi contrattuali che dovessero intervenire nel triennio 2009-2011;
- b) non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:
 - 1) all'adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
 - 2) al servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni individuati quali "enti gestori" del Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
 - 3) alle quote obbligatorie delle categorie protette.

28. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per l'anno 2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2007. Gli enti che nel corso dell'anno 2008 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2007 solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni con popolazione uguale od inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'anno 2009.

29. Al regime delle assunzioni previsto dal comma 28 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

30. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei "comuni gestori" che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 28.

31. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilità.

32. Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla "Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)" individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

omissis

§51 Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2009, n. 211.

L.R. 17/2008, art. 12, comma 23. Approvazione modulistica, modalità e termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione. (estratto)

omissis

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria che all'articolo 77-ter, comma 1 così dispone: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione";

VISTO l'articolo 77-ter, comma 6, della legge 133/2008 che prevede: "Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno";

CONSIDERATO l'articolo 77-ter, comma 10 della medesima legge che prevede: "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale";

CONSIDERATO comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009)²⁷⁸⁾ che all'articolo 12, comma 4 così dispone: "I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica";

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 23, della legge n. 17/2008 che stabilisce: "La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al

278) Vedasi §50.

monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49)".

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare i modelli 1 (ammontare del debito ai fini del patto – dati di previsione), 2 (ammontare del debito ai fini del patto – dati a rendiconto), 3 (equilibrio di parte corrente comuni e province e comunità montane), 4 (equilibrio di parte corrente - monitoraggio periodico per comuni e province e comunità montane), 5 (ammontare del debito ai fini del patto – dati cumulati triennio 2007-2009 a rendiconto), allegati parte integrante alla presente deliberazione, che gli enti soggetti al patto di stabilità devono inviare secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.
2. Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento i modelli 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane inviano, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, i modelli 2 e 3 con i dati del rendiconto. I comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti che conseguono triennialmente l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil, compilano e inviano a consuntivo anche il modello 5 con i dati cumulati per il triennio 2007-2009. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento al patto di stabilità con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano aderito alle regole del patto di stabilità, rispettano esclusivamente gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, primo periodo. L'adesione al patto di stabilità si perfeziona con l'invio dei modelli di cui al comma 2 e della certificazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 12, comma 24, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
5. Ai fini della compilazione dei modelli 1, 2 e 5 relativi al calcolo del rapporto debito/Pil, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
6. Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane trasmettono semestralmente alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e, per il secondo semestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello 4.

7. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 5, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.
8. Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale", appositamente predisposto.
9. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, gestisce la banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche per rilevazioni statistiche.
10. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al Consiglio delle Autonomie Locali – Udine, alle sedi regionali dell'Associazione Nazionale Comuni italiani, dell'Unione Province Italiane e dell'Unione nazionale Comunità ed Enti montani, a fini conoscitivi.
11. Ai fini dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)²⁷⁹⁾, in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

omessi gli allegati

279) Vedasi §5.

§52 Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate. (estratto)

omissis

Art. 127²⁸⁰⁾

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.²⁸¹⁾
2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 127.
3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.²⁸²⁾

280) Integrata la disciplina dall'art. 2, comma 31, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 (vedasi §53), dall'art. 13, comma 2, L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 novembre 2006, n. 23 (vedasi §59).

281) Integrata la disciplina dall'art. 11, comma 37, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

282) Comma già modificato dall'art. 60, comma 1, L.R. 20 aprile 1999, n. 9, dall'art. 1, comma 6, L.R. 2 febbraio 2001, n. 2, dall'art. 5, comma 6, L.R. 27 marzo 2002, n. 10 (peraltro tale modifica è meramente ripetitiva di quella già apportata dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001) e così ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla Giunta regionale.²⁸³⁾
5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEN), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEN.²⁸⁴⁾
6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998 – 2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.
7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.
8. Ove, per gli enti locali di cui all'articolo 127, i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.²⁸⁵⁾
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
- 9 bis. L'Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.²⁸⁶⁾
- 9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.²⁸⁷⁾

omissis

283) Comma già modificato dall'art. 60, comma 2, L.R. 9/1999, poi dall'art. 7, comma 20, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

284) Comma così sostituito dall'art. 60, comma 3, L.R. 9/1999.

285) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 20/2002.

286) Comma aggiunto dall'art. 60, comma 4, L.R. 9/1999, modificato dall'art. 16, comma 4, L.R. 3 luglio 2000, n. 13, dall'art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 20/2002 e così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2005, n. 19.

287) Comma aggiunto dall'art. 60, comma 4, L.R. 9/1999. Integrata la disciplina dall'art. 16, comma 5, L.R. 13/2000.

§53 Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.

(Legge finanziaria 2000). (estratto)

omissis

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

omissis

31. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli sostengono a carico dei propri bilanci gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

omissis

§54 Legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN).

Disposizioni concernenti il consigliere di parità. (estratto)

Art. 1²⁸⁸⁾

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione
e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13²⁸⁹⁾, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
 - b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
 - c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.
3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatesi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.²⁹⁰⁾
5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.

omissis

288) Integrata la disciplina dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 novembre 2006, n. 23 (vedasi §59).

289) Vedasi §52.

290) Integrata la disciplina dall'art. 3, commi 32 e 33, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

8. Sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale, in conformità alla vigente normativa regionale in materia di vigilanza degli enti e organismi funzionali della Regione, i seguenti atti dell'AReRaN:

- a) il programma di attività;
- b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) gli atti a carattere regolamentare e generale;
- e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.

9. I provvedimenti concernenti gli atti di cui al comma 8 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale che provvede, decorsi trenta giorni dalla ricezione, a sottoporre le relative proposte motivate, corredate dei pareri acquisiti, all'esame della Giunta regionale. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale può richiedere elementi istruttori; la richiesta interrompe il termine sino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia dal cui ricevimento decorre un nuovo termine di trenta giorni per la sottoposizione della proposta alla Giunta regionale.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi, contestualmente, alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

11. L'AReRaN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

12. L'organico del personale in servizio presso l'AReRaN viene determinato dall'Agenzia con i regolamenti di cui al comma 11. In tale ambito vengono determinate dall'AReRaN le modalità di assunzione del personale e le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego statale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto in ruolo o a tempo determinato dall'AReRaN sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo. Qualora il personale assunto a tempo determinato sia dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio; ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trova applicazione la normativa statale vigente. Nei limiti di bilancio, l'AReRaN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.²⁹¹⁾

12 bis. La mobilità a carattere individuale in entrata e in uscita dall'AReRaN si configura quando vi è un passaggio consensuale di personale tra amministrazioni facenti parte del comparto unico del pubblico impiego regionale nonché altre pubbliche amministrazioni e l'AReRaN medesima, previo consenso del lavoratore interessato.²⁹²⁾

12 ter. I lavoratori inquadrati dall'AReRaN, a seguito della mobilità di cui al comma 12 bis, mantengono la categoria e la posizione economica di appartenenza, nonché gli eventuali assegni ad personam in godimento alla data del trasferimento; agli stessi, nonché al personale neoassunto, si applica la disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.²⁹³⁾

omissis

291) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, lett. a), L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

292) Comma inserito dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

293) Vedasi nota n. 292.

14. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo.

15. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.²⁹⁴⁾

16. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, del contratto di lavoro del Direttore dell'Agenzia, sono determinati dalla Giunta regionale; il trattamento economico è definito con riferimento ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.²⁹⁵⁾

17. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

18. Al Direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

19. L'incarico di Direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo dell'AReRaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal Comitato direttivo medesimo.

20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.

omissis

294) Comma già modificato dall'art. 10, comma 2, lett. b), L.R. 20/2002 e così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

295) Comma già sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 17/2004, e così ulteriormente sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 8/2005.

§55 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. (estratto)

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali,
nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

omissis

22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)²⁹⁶⁾, e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.

omissis

296) L'art. 34-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, reca "Disposizioni in materia di mobilità del personale".

§56 Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8.

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale. (estratto)

omissis

Art. 15

(Area di alta professionalità)

1. Al fine di garantire la qualità dell'azione amministrativa delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione Friuli Venezia Giulia e assicurare la copertura di funzioni che richiedono un'elevata professionalità, viene istituita un'area di alta professionalità la cui disciplina viene demandata alla contrattazione collettiva di primo livello.

Art. 16²⁹⁷⁾

(Recuperi da graduatorie concorsuali)

1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998²⁹⁸⁾ possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.

Art. 17

(Dotazioni organiche degli Enti locali)

1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

omissis

297) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 27 novembre 2006, n. 23.

298) Vedasi §52.

§57 Legge regionale 11 agosto 2005, n. 19.

Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale. (estratto)

Art. 1**Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale**

1. Le disposizioni del presente articolo recano norme in materia di contrattazione collettiva, rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13²⁹⁹⁾.
2. L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) ammette alla contrattazione collettiva del comparto unico regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale di categoria dirigenziale e di quello di categoria non dirigenziale, abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento.
4. L'AReRaN sottoscrive il contratto collettivo regionale verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 2, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
5. L'AReRaN è autorizzata a sottoscrivere un accordo che comunque riconosca alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 2 un aumento delle ore di permesso sindacale da usufruire anche in forma cumulativa. Tale aumento non può comportare un onere superiore a 150.000 euro.
6. Ai fini della definizione del contratto collettivo di lavoro del personale regionale, area dirigenziale e non dirigenziale, e del personale degli enti locali della regione, area dirigenziale, riferito al biennio 2002-2003, continua a trovare applicazione la disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).
7. In via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'AReRaN ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della regione sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2000.
8. L'AReRaN sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra personale in servizio a tempo inde-

299) Vedasi §52.

terminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001.

omissis

§58 Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)

omissis

Art. 19³⁰⁰⁾
(Delega)

omissis

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
- 6 bis. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente gestore sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.³⁰¹⁾
7. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, ovvero, qualora necessario e d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche ai Comuni deleganti previa integrazione delle relative piante organiche.³⁰²⁾

omissis

300) Integrata la disciplina dall'art. 11, comma 21, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (vedasi §61).

301) Comma inserito dall'art. 4, comma 118, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così sostituito dall'art. 9, comma 11, lett. a), L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

302) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 11, lett. b), L.R. 9/2008.

§59 Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23.*Disposizioni urgenti in materia di personale. (estratto)**omissis*

Art. 5

(Comparto unico)

1. L'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13³⁰³⁾, con particolare riferimento all'equiparazione dei trattamenti tabellari e all'omogeneizzazione degli istituti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità³⁰⁴⁾, rappresenta, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia ed efficienza dei medesimi, di cui al citato articolo 127 della legge regionale 13/1998, uno strumento fondamentale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in quanto presupposto necessario per l'attivazione dei correlati processi di mobilità del personale e di governo delle dinamiche retributive delle amministrazioni del comparto medesimo.

omissis

303) Vedasi §52.

304) Vedasi §54.

§60 Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

*Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010
ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. (estratto)*

omissis

Art. 12
(Funzionamento della Regione)

omissis

17. Al fine del contenimento delle spese connesse all'effettuazione di procedure concorsuali pubbliche, la validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:

omissis

18. Per le medesime finalità di cui al comma 17, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13³⁰⁵⁾, possono prorogare, alle relative scadenze e per un periodo massimo di un anno, la validità di graduatorie di concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state oggetto di precedente proroga.

19. La Regione può continuare ad avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga al termine di scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito dell'ordinaria programmazione triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti dei posti vacanti in organico da coprire mediante pubblico concorso.

20. Il disposto di cui al comma 19 trova applicazione anche con riferimento agli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

omissis

305) Vedasi §52.

§61 Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17.

*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2009). (estratto)*

omissis

Art. 11
(Sussidiarietà e devoluzione)

omissis

21. Il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio.

omissis

§62 Legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62.

Norme in materia di polizia locale. (estratto)

Art. 1**Norma programmatica**

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di dipendenti specificamente addetti al servizio.

TITOLO I**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE****Art. 2****Funzioni di polizia locale**

1. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.

Art. 3**Gestione associata**

1. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioni intercomunali.
2. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurezza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi o altre forme associative consentite dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.
3. A tal fine concorre al finanziamento per l'apprestamento di sedi e per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 10, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano acquisto entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale, i Comuni possono delegare anche le comunità montane e la Comunità collinare.

Art. 4**Collaborazione intercomunale**

1. I Comuni e gli altri enti locali possono collaborare per la gestione intercomunale dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

2. Qualora il personale di polizia municipale operi, in quanto comandato, sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, è alle dipendenze funzionali del sindaco di tale Comune; tale personale mantiene la dipendenza dal Comune di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 5

Igiene e sicurezza del lavoro

1. Ogni due anni tutti gli addetti al settore saranno sottoposti con spese a carico dell'ente di appartenenza a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio, per finalità di medicina sociale e preventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici.
2. Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanze sindacali, controlleranno l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l'Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6

Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. La polizia municipale è alle dipendenze del sindaco, o dell'assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.
3. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.
4. Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 221 del codice di procedura penale e dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l'avvalimento degli addetti al servizio di polizia locale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima.

Art. 7

Uniformi e mezzi

1. Con successiva legge regionale verranno determinate le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Con la stessa legge regionale verranno disciplinate le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale.

Art. 8

Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale

1. Il Servizio di polizia municipale è organizzato in Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti siano espletati da un organico di almeno sette addetti.

2. Negli altri enti viene istituito il Servizio di polizia municipale.
3. La dotazione organica, i profili professionali e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenti comunali i quali, a loro volta, tengono conto della contrattazione nazionale per gli enti locali attuata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
4. Per la dotazione numerica di ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale, si dovrà tener conto, in ogni caso, dei seguenti criteri generali:
 - a) numero della popolazione residente e fluttuante;
 - b) presenza stabile di reparti militari;
 - c) dimensioni del territorio interessato;
 - d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio;
 - e) intensità di soggiorno turistico;
 - f) suddivisione del territorio in circoscrizioni con rappresentanti eletti a suffragio universale;
 - g) presenza di notevoli attività commerciali ed industriali;
 - h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economico o istituzionale.
5. La dotazione organica non potrà di norma, essere inferiore ad una unità ogni 1000 abitanti.
6. Gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

Art. 9

Norme di reclutamento - Modalità di assunzione

1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei Servizi e dei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
2. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria "B";
 - b) idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da svolgersi presso i Centri di medicina legale della Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

TITOLO III

FUNZIONI DI CONSULENZA E DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 10

Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale³⁰⁶⁾

Art. 11

Formazione professionale

1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.³⁰⁷⁾

306) Il Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale è stato soppresso per effetto della D.G.R. 16 luglio 2004, n. 1834.

307) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 11, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.³⁰⁸⁾

2 bis. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.³⁰⁹⁾

3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.

Art. 12

Attività propedeutiche di informazione

1. La Regione concede agli enti locali ed alle associazioni di cui all'articolo 3, contributi per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere non meno di 60 ore di lezione; le stesse si concludono con un giudizio analitico sul candidato e potranno costituire titolo valutabile in sede di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

Art. 13³¹⁰⁾

Segreteria del Comitato tecnico

Art. 14

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

omissis

308) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, L.R. 13/2000.

309) Comma inserito dall'art. 1, comma 14, L.R. 13/2000.

310) Vedasi nota n. 306.

§63 Legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60.³¹¹⁾

*Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia.*³¹²⁾ (estratto)

TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina le caratteristiche e stabilisce i criteri generali d'obbligo e d'uso delle uniformi, dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi della polizia municipale.

TITOLO II
UNIFORMI E DISTINTIVI

CAPO I
Uniformi

Art. 2
Definizione - Composizione - Tipi

1. L'uniforme definisce e qualifica formalmente l'appartenenza del cittadino ai servizi di polizia municipale della regione.
2. Essa è composta da capi di vestiario ed oggetti di corredo con caratteristiche descritte nelle tavole allegate e si distingue in uniforme base, per servizio e alta uniforme.

Art. 3
Uniforme base

1. L'uniforme base è distinta in uniforme base invernale e uniforme base estiva.
2. L'uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 1) è composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - maglia - calze - scarpe basse - guanti - cappotto. Per il personale femminile, l'uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 2) è composta dagli stessi capi e dalla gonna.
3. L'uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 3) è composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - calze - scarpe basse. Per il personale femminile, l'uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 4) è composta dagli stessi capi e dalla gonna.

³¹¹⁾ L'art. 3, comma 15, L.R. 15 maggio 2002, n. 13 (vedasi §64), stabilisce che le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi dei corpi e dei servizi di polizia municipale del Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d'uso, nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi saranno determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione e che, fino all'entrata in vigore del medesimo, le predette caratteristiche continueranno ad essere disciplinate dalla presente legge.

³¹²⁾ L'art. 17, comma 4, L.R. 24 maggio 2004, n. 17, ha sostituito la denominazione "polizia comunale", contenuta nella presente legge, con "polizia municipale".

Art. 4

Uniforme per servizio

1. L'uniforme per servizio è distinta in uniforme per servizio invernale, per servizio estivo, per servizio motomontato invernale e per servizio motomontato estivo.
2. L'uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 1) è uguale all'uniforme base oltre a: casco - manicotti - impermeabile - giacca a vento con pantaloni impermeabili - maglione a collo alto - stivaletti - guanti - cinturone - portamanette - fondina - borsello. Per il personale femminile, l'uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 2) è composta dagli stessi capi e dalla gonna pantalone.
3. L'uniforme per servizio estiva è uguale all'uniforme per servizio invernale con esclusione di guanti, maglia e cappotto. È consentito l'uso del giubbotto (tav. 2 - fig. 3) per particolari condizioni climatiche esistenti in alcune località del territorio regionale.
4. L'uniforme per servizio motomontato invernale (tav. 2 - fig. 4) è costituita dagli stessi capi ed accessori dell'uniforme per servizio invernale con esclusione dell'impermeabile. Varianti sono: casco - stivali - guanti - pantaloni.
5. L'uniforme per servizio motomontato estiva è uguale all'uniforme per servizio motomontato invernale con esclusione della giacca a vento. È consentito l'uso del giubbotto (tav. 2 - fig. 5) in particolari condizioni climatiche.

Art. 5

Alta uniforme

1. L'alta uniforme, per servizio d'onore e di rappresentanza, è composta dai seguenti capi: casco - giacca con trecce dorate e decoro sul giro manica - pantaloni - camicia - cinturone bianco - calze - scarpe - guanti.
2. Per il personale femminile, l'alta uniforme è composta dagli stessi capi, con gonna in sostituzione dei pantaloni.

Art. 6

Modalità d'uso delle uniformi

1. Gli appartenenti ai servizi di polizia municipale prestano normalmente le attività d'istituto in uniforme, salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali o, in momenti eccezionali, stabiliti di volta in volta dal Comandante, quando non è opportuno l'uso dell'uniforme.
2. Le Amministrazioni comunali forniscono le uniformi e quanto necessita quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

CAPO II

Distintivi di appartenenza e di grado

Art. 7

Definizione

1. Lo stemma della polizia municipale, gli stemmi civici ed i gradi distinguono, per qualifica, l'appartenenza degli addetti ai servizi di polizia municipale dei singoli Comuni della Regione.

Art. 8

Stemma della polizia municipale

1. Lo stemma della polizia municipale è il contrassegno che caratterizza i servizi di polizia municipale della Regione (tav. 3 - fig. 1).

2. Esso è di forma circolare e raffigura al suo interno la schematizzazione grafica del territorio regionale.
3. Esso è riprodotto su placca, mostrine, cinturone, bottoni e sui mezzi di trasporto.

Art. 9

Stemma civico

1. Lo stemma civico è lo stemma del Comune di appartenenza degli addetti alla polizia municipale (tav. 4 - fig. 1).
2. Esso è riprodotto sui copricapi e sulla tessera di riconoscimento.

Art. 10

Placca di appartenenza e riconoscimento

1. La placca di appartenenza e riconoscimento (tav. 5 - fig. 1) è portata al petto ed è costituita da: nome del Comune di appartenenza, numero di matricola personale, logotipo "polizia municipale" e stemma di cui all'articolo 8.

Art. 11³¹³⁾

Gradi

1. I distintivi di grado (tav. 6 - fig. 1) si riferiscono alle qualifiche funzionali degli appartenenti ai servizi di polizia municipale e si applicano sul sottogola e sulle spalline.

Art. 12

Tessera personale di riconoscimento

1. La tessera personale di riconoscimento (tav. 7 - fig. 1) ha le dimensioni di mm. 100 x 60 e reca spazi per:
 - a) nella parte anteriore: Comune di appartenenza, logotipo "polizia municipale", stemma civico, numero di matricola, qualifica funzionale, dati anagrafici, fotografia;
 - b) nel verso: altezza, capelli, occhi, gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, gli estremi dei provvedimenti di conferimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di dotazione dell'arma di ordinanza, il riconoscimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, la data del rilascio, la firma dell'autorità che rilascia il documento, il timbro ufficiale.

TITOLO III

MEZZI DI TRASPORTO E STRUMENTI OPERATIVI

CAPO I

Mezzi di trasporto

Art. 13

Livrea

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale (ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, automezzi cabinati, natanti, mezzi per impieghi speciali) sono applicati il logotipo "polizia municipale", lo stemma di cui all'articolo 8 ed i numeri di riconoscimento (tav. 8 - fig. 2).

³¹³⁾ Vedasi D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (riportato al §65), che ha sancito la non applicabilità della tavola 6 – fig. 1, disciplinando, nel contempo, i nuovi distintivi di grado.

CAPO II
Strumenti operativi

Art. 14
Apparecchi ricetrasmittenti

1. Gli agenti ed i mezzi di trasporto in dotazione agli stessi possono essere dotati rispettivamente di apparecchi ricetrasmittenti portatili o fissi collegati al Comando.
2. Le apparecchiature debbono prevedere la possibilità di collegarsi ad un'unica centrale ricetrasmittente regionale per le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Art. 15
Strumentazione varia

1. Gli apparecchi di segnalazione luminosa ed acustica e gli strumenti idonei alla segnalazione, agli interventi d'urgenza ed alla rilevazione di incidenti, sono omologati secondo la normativa vigente.

Art. 16
Assegnazione dei mezzi di trasporto e degli strumenti operativi

1. I mezzi di trasporto e gli strumenti operativi vengono assegnati in dotazione agli uffici od ai singoli agenti.
2. Le modalità d'uso sono disposte dai regolamenti comunali.

Art. 17
Logotipo in lingua slovena

1. Nei Comuni di Duino - Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino, individuati ai sensi dell'ordinanza 2 settembre 1949, n. 183 del Governo militare alleato del Territorio Libero di Trieste, accanto alle scritte riguardanti il nome del Comune ed il logotipo "polizia municipale" di cui agli articoli 10, 12 e 13, sono ammesse le rispettive traduzioni in lingua slovena.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18
Divieto di modifiche

1. Le modifiche alle uniformi, agli accessori, ai distintivi di appartenenza e di grado ed alle livree dei mezzi di trasporto sono apportate con legge regionale.

omissis

omessi gli allegati

§64 Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002. (estratto)

omissis

Art. 3

(Disposizioni in materia di Enti locali)

omissis

15. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d'uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60³¹⁴⁾, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale.

omissis

314) Vedasi §63.

§65 Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. (estratto)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60³¹⁵⁾, che, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62³¹⁶⁾, determina, alla Tavola 6 - fig. 1, le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi della polizia comunale;

VISTO l'articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13³¹⁷⁾, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002", che prevede che "Le caratteristiche (...) dei distintivi di grado appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale (...) sono determinate con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale";

omissis

PRESO ATTO che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6 - fig. 1 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado;

omissis

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 30 maggio 2003;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia", di cui all'articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6 - Fig. 1, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

omissis

³¹⁵⁾ Vedasi §63.

³¹⁶⁾ Vedasi §62.

³¹⁷⁾ Vedasi §64.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento determina le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2³¹⁸⁾

Caratteristiche dei distintivi di grado

1. La corrispondenza tra categorie e posizioni retributive individuate dal vigente contratto collettivo di lavoro del personale del “comparto unico – area enti locali”, le qualifiche, i distintivi di grado sulle spalline e sul copricapo, sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. Gli allegati B e C costituiscono la rappresentazione grafica, a titolo indicativo, delle caratteristiche dei distintivi di grado, oggetto del presente regolamento.
3. Limitatamente ai comandanti o responsabili di corpo e/o servizio di polizia municipale, sotto i gradi e le trine dei copricapo è posto il robbio in panno rosso debordante dagli stessi.
4. Gli Ufficiali, in luogo degli alamari in metallo, portano sul colletto della giacca le fronde ricamate in filo d'argento, con lo stemma della polizia municipale del Friuli - Venezia Giulia, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e Servizi di polizia comunale nella regione Friuli - Venezia Giulia.). I comuni capoluogo di provincia hanno la facoltà di prevedere che lo stemma della polizia municipale del Friuli Venezia Giulia sia sostituito dallo stemma del comune.
5. I distintivi di grado degli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia possono essere realizzati anche in colore oro; in tal caso, sono realizzati nel medesimo colore i bottoni e gli altri fregi delle divise.

Art. 3

Norme transitorie e finali

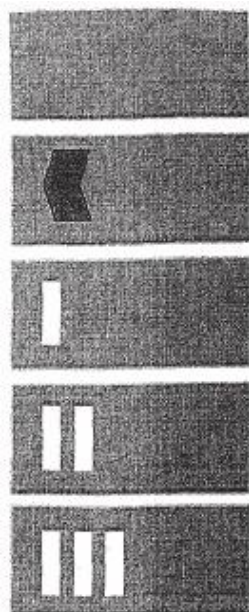
1. In via di prima applicazione, gli appartenenti ai corpi e/o servizi di polizia municipale conservano il grado posseduto alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se superiore e non corrispondente alla posizione retributiva in cui il dipendente è stato collocato, fermo restando l'inquadramento economico contrattuale della posizione retributiva di appartenenza.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

³¹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.Reg. 9 febbraio 2006, n. 029/Pres..

ALLEGATO A

Posizione retributiva	Grado	Spalline	Copricapo
PLA1	Agente	/	Sottogola nero
PLA2	Agente scelto	Gallone rosso smaltato a V con vertice in basso	Sottogola nero
PLA3	Maresciallo	Una barretta trasversale nichelata	Soggolo argentato con linea nera centrale e una trina argentata
PLA4	Maresciallo ordinario	Due barrette nichelate	Soggolo argentato con linea nera centrale e due trine argentate
PLA5	Maresciallo capo	Tre barrette nichelate	Soggolo argentato con linea nera centrale e tre trine argentate
PLB1	Sottotenente	Una stelletta nichelata a sei punte	Soggolo argentato e una trina argentata
PLB2	Tenente	Una stelletta nichelata e una nera a sei punte	Soggolo argentato, una trina argentata e una nera
PLB3	Tenente	Due stellette nichelate a sei punte	Soggolo argentato e due trine argentate
PLB4	Capitano	Due stellette nichelate e una nera a sei punte	Soggolo argentato, due trine argentate e una nera
PLC1	Capitano	Tre stellette nichelate a sei punte	Soggolo argentato e tre trine argentate
PLC2	Maggiore	Tre torri nichelate riunite da barra e una stelletta nichelata a sei punte	Soggolo in cordoncino argentato e una trina argentata
PLC3	Tenente Colonnello	Tre torri nichelate riunite da barra e una stelletta nichelata e una nera a sei punte	Soggolo in cordoncino argentato, una trina argentata e una nera
PLC4	Tenente Colonnello	Tre torri nichelate riunite da barra e due stellette nichelate a sei punte	Soggolo in cordoncino argentato e due trine argentate
Dirigente	Colonnello	Tre torri nichelate riunite da barra e tre stellette nichelate a sei punte	Soggolo in cordoncino argentato e tre trine argentate
Dirigente Comandante capoluogo di Provincia	Colonnello Comandante	Tre torri nichelate riunite da barra e tre stellette nichelate a sei punte con robbio in panno rosso debordante dalle stesse	Soggolo in cordoncino argentato e tre trine argentate con robbio in panno rosso debordante dalle stesse
Dirigente Comandante capoluogo di Regione	Generale Comandante	Una greca nichelata e una stelletta nichelata a sei punte con robbio in panno rosso debordante dalla stessa	Treccia in cordoncino argentato e una trina argentata con robbio in panno rosso debordante dalla stessa

ALLEGATO B



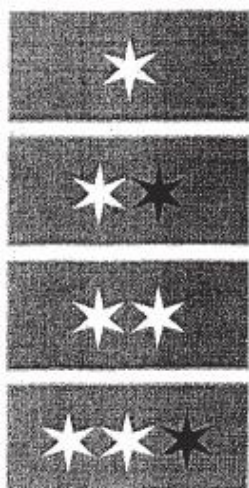
PLA1 AGENTE

PLA2 AGENTE SCELTO

PLA3 MARESCIALLO

PLA4 MARESCIALLO ORDINARIO

PLA5 MARESCIALLO CAPO



PLB1 SOTTOTENENTE

PLB2 TENENTE

PLB3 TENENTE

PLB4 CAPITANO



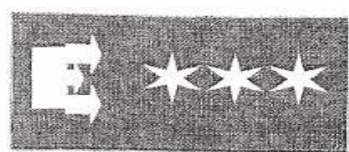
PLC1 CAPITANO

PLC2 MAGGIORE

PLC3 TENENTE COLONNELLO

PLC4 TENENTE COLONNELLO





DIRIGENTE

DIRIGENTE COMANDANTE
CAPOLUOGO DI
PROVINCIA

DIRIGENTE COMANDANTE
CAPOLUOGO DI
REGIONE



ALLEGATO C

FRONDE RICAMATE IN FILO
D'ARGENTO DA APPLICARSI SUL
COLLETTO DELLA GIACCA DEGLI
UFFICIALI IN LUOGO DEGLI ALAMARI
IN METALLO



319)

319) Rappresentazione degli alamari per gli Ufficiali della polizia municipale così modificata dall'art. 2, comma 1, D.P.Reg. 029/2006.

§66 Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.*Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.*³²⁰⁾ (estratto)

CAPO I

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEI COMPRENSORI MONTANI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione delle Comprensori montani.

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.³²¹⁾
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.³²²⁾
6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

320) L'art. 2, comma 27, L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 (vedasi §67) ha ridenominato i Comprensori montani istituiti e disciplinati dalla presente legge in "Comunità montane".

321) Secondo periodo aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

322) Comma così modificato dall'art. 3, comma 6, lett. b), L.R. 12/2003.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

(Conferenza permanente per la montagna)

1. È istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.
3. La Conferenza è composta da:
 - a) il Presidente della Regione;
 - b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
 - c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;
 - d) l'Assessore regionale alle finanze;
 - e) l'Assessore regionale alla programmazione;
 - f) i Presidenti delle Province;
 - g) i Presidenti dei Comprensori montani;
 - h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);
 - i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.
4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.
5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCCEM.
6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Art. 4

(Comprensori montani)

1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
 - a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
 - b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
 - c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
 - d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.
3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territo-

rio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi isoni sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

Art. 5

(Funzioni dei Comprensori montani)

1. I Comprensori montani:
 - a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
 - b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
 - c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
 - d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
 - e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
 - f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.
2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) foreste;
 - c) agricoltura;
 - d) risparmio energetico e riscaldamento;
 - e) turismo;
 - f) commercio.
3. ³²³⁾

Art. 6

(Province)

1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

Art. 7³²⁴⁾

(Funzioni nel settore forestale)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.
2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:
 - a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;
 - b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
 - c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;

323) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 20 febbraio 2008, n. 4 (vedasi §68), il cui comma 3 ne dispone, comunque, l'ultrattività ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 4/2008.

324) Integrata la disciplina dall'art. 12, comma 4, L.R. 4/2008 (vedasi §68).

- d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;
 - e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).
3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

Art. 8

(Attribuzioni in materia di difesa del suolo)

1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività³²⁵⁾:
- a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;
 - b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.
2. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: "Consorzi di bonifica" sono inserite le seguenti: ", ovvero con i Comprensori montani".

Art. 9³²⁶⁾

(Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo)

1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:
- a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
 - b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);
 - c)³²⁷⁾
 - d)³²⁸⁾
2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.
3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:

325) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 47, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

326) Vedasi nota n. 324.

327) Lettera abrogata, a decorrere dall'1 gennaio 2007, dall'art. 68, comma 1, lett. eee), L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

328) Vedasi nota n. 327.

- a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;
 - b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;
 - c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.
4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.
6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.
7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

omissis

CAPO II

ORDINAMENTO DEI COMPRENSORI MONTANI

Art. 11

(Statuto)

1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.
2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.
3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 12

(Organi)

1. Sono organi dei Comprensori montani:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

Art. 13
(Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.
4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.
5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.
6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:
 - a) lo statuto e i regolamenti;
 - b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
 - c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
 - e) gli altri atti previsti dalla legge.
8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

Art. 14
(Giunta)

1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano.

Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

2. La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.
3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 15
(Presidente)

1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Art. 16
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.
3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.
4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 17
(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:
 - a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
 - b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

Art. 18
(Controlli)

1. Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III
PROGRAMMAZIONE

Art. 19

(Programmazione per lo sviluppo montano)

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato "piano regionale", con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.
3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.
4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.
5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.
6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.
7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.
8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).³²⁹⁾
9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

³²⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 6, comma 54, L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:
 - a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
 - b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.
4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.
5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità revisionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.
6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.³³⁰⁾

CAPO IV

INCENTIVI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE

Art. 21

(Zone di svantaggio socio-economico)

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
 - a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
 - b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
 - c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.
2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) altitudine;
 - b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
 - c) andamento demografico;
 - d) invecchiamento della popolazione;
 - e) numero delle imprese locali;
 - f) tasso di occupazione;

330) Terzo periodo aggiunto dall'art. 6, comma 76, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22³³¹⁾

(Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

- a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23³³²⁾

(Attribuzioni in materia di commercio)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, compresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

Art. 24

(Attribuzioni in materia di turismo alpino)

1. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

331) Vedasi nota n. 324.

332) Vedasi nota n. 324.

CAPO V
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 25³³³⁾

(Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani)

Art. 26³³⁴⁾

(Modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali)

Art. 27³³⁵⁾

(Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali)

Art. 28

(Comunità di vallata)

1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.
2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.
3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.

CAPO V
SUCCESSIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE

omissis

Art. 36

(Rinvio)

1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 37

(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

333) Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, lett. g), L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, il cui comma 3 ne dispone, comunque, l'ultrattività ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 1/2006, fino ad esaurimento degli stessi.

334) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

335) Vedasi nota n. 333.

Art. 38

(Disposizioni programmatiche transitorie)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.

Art. 39

(Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Art. 40

(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

omissis

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:
 - a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);
 - b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);
 - c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);
 - d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico – edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);
 - e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).
2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).

omissis

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 2)

ZONE MONTANE OMOGENEE

- a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
- b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona.
- c) Zona omogenea del Pordenonese, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.³³⁶⁾
- d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, comprendente i Comuni di Attimis, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Gorizia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Mossa, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.
- e) Zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste.³³⁷⁾

336) Lettera così modificata da D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0171/Pres..

337) Lettera così modificata da D.P.Reg. 18 novembre 2003, n. 0413/Pres..

§67 Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004). (estratto)

omissis

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

omissis

27. I Comprensori montani, istituiti e disciplinati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)³³⁸⁾, assumono la denominazione di “Comunità montane”.

28. La denominazione “Comprensori montani” eventualmente contenuta in leggi, regolamenti o altre disposizioni successive alla legge regionale richiamata al comma 27, è sostituita dalla dizione “Comunità montane”.

omissis

³³⁸⁾ Vedasi §66.

§68 Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4.

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano. (estratto)

CAPO I

LA POLITICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)³³⁹⁾, la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle Comunità montane, quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.
2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realtà economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)³⁴⁰⁾, e successive modifiche;
 - b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;
 - c) Comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 33/2002 e, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, le Province di Gorizia e Trieste;
 - d) Piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;
 - e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;
 - f) zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2002.

Art. 3

(Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano)

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:
 - a) il Piano strategico regionale;

³³⁹⁾ Vedasi §21.

³⁴⁰⁾ Vedasi §66.

- b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006, nonché di partenariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 4

(Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale)

1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:
 - a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della società civile;
 - b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i Comitati strategici d'ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;
 - c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);
 - d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilità tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;
 - e) è responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL, della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.
3. La Cabina di regia è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunità montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.

Art. 5

(Finalità del Piano di azione locale)

1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:
 - a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;
 - b) stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;
 - c) promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;
 - d) conseguire un miglioramento duraturo della qualità della vita;
 - e) stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;
 - f) mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.
2. Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunità montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL può essere prorogato, prima della scadenza, dalla Comunità montana per non più di due anni; di tale determinazione è data comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori del PAL.

Art. 6

(Contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale)

1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:
 - a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;
 - b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;
 - c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dalle norme di settore, con tempi e modalità di attuazione ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedurali; costituiscono intervento, altresì, la costituzione di parchi-progetto finalizzati alla redazione di progetti cantierabili per la realizzazione di opere da presentare sui fondi strutturali comunitari e, nella misura massima del 2 per cento della quota di finanziamento regionale del PAL, il ricorso all'assistenza tecnica per la sua predisposizione;
 - d) indica il piano finanziario che contiene i soggetti finanziatori, la ripartizione degli oneri per ciascun soggetto e per ciascun intervento;
 - e) indica il cronoprogramma delle attività e degli impegni;
 - f) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza e gli indicatori per la valutazione;
 - g) prevede il diritto di recesso dei soggetti sottoscrittori fissandone le condizioni;
 - h) individua i contenuti non modificabili se non attraverso una propria rideterminazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8;
 - i) descrive, a soli fini di coordinamento, gli interventi programmati dalla Comunità montana da finanziarsi con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi gli interventi di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il PAL individua, altresì, gli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 che la Comunità montana propone in qualità di ASTER e che sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. Il PAL, in un'apposita sezione, può individuare gli interventi da finanziare con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla sua formalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. Il PAL costituisce strumento di integrazione territoriale degli interventi della Comunità montana e degli altri soggetti per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali o in altri programmi di intervento territorialmente integrati, diversamente denominati. Tali interventi sono ricompresi in una apposita sezione del PAL.
5. Nel PAL può essere costituita una riserva di risorse da utilizzare per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati nel PAL.
6. L'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dal PAL, ai sensi del comma 1, lettera c), avviene applicando il criterio dell'unicità del soggetto rispetto alla tipologia dell'intervento nell'ambito territoriale considerato.

Art. 7

(Modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale)

1. La conclusione del PAL di cui all'articolo 4, comma 1, è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.
2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine,

convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico regionale, sentito il Comitato di direzione.

3. La formalizzazione di cui al comma 1 si manifesta con la sottoscrizione di un documento unitario a cui ciascun sottoscrittore provvede secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli. Il Presidente della Comunità montana garantisce la legittimità delle sottoscrizioni. Per la Regione provvede alla sottoscrizione l'Assessore regionale competente per le politiche della montagna secondo quanto disposto al comma 5.

4. Il Presidente della Comunità montana trasmette, per le finalità di cui al comma 2, la proposta di PAL entro il mese di giugno. L'Assessore regionale competente per le politiche della montagna entro il mese di ottobre comunica il consenso della Regione.

5. Ai fini della sottoscrizione, il Presidente della Comunità montana, entro il mese di febbraio, trasmette alla Regione il PAL nella versione definitiva. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, delibera l'approvazione della partecipazione della Regione a ciascun PAL nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'assegnazione delle risorse in relazione ai contenuti del PAL e il mandato all'Assessore regionale competente per le politiche della montagna a sottoscrivere i PAL.

6. Il PAL è affisso all'Albo delle Comunità montane ed è pubblicato, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente della Comunità montana può presentare alla Regione nuove proposte di PAL qualora, per i PAL già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70 per cento rispetto a quelle programmate.

8. Il PAL, a eccezione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, può essere modificato per cause di forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori. Per la Regione, tale determinazione è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

9. Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 3, sono assegnate dalla Giunta regionale man mano che si rendono disponibili.

10. La Giunta regionale dispone in ordine a eventuali linee di indirizzo per garantire l'uniforme applicazione della presente legge.

Art. 8

(Realizzazione del Piano di azione locale)

1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.

2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.

4. La Comunità montana riferisce annualmente alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'articolo 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.

Art. 9

(Cofinanziamento regionale)

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:

- a) risorse destinate al finanziamento del PAL;
- b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.

omissis

Art. 10

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.

2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:

- a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo anno di vigenza del PAL;
- b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);
- c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a) e b);
- d) all'erogazione del saldo successivamente alla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi redatta dalla Comunità montana ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000³⁴¹⁾, entro e non oltre un anno dal termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.

4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.

5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.

341) Vedasi §29.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:

- a) sviluppo rurale;
- b) uso sostenibile delle risorse naturali;
- c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
- d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
- e) turismo;
- f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.

3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).

4. All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:

- a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;
- b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;
- c) saldo a conclusione del programma.

5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.

6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il terzo anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.

7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di ottobre 2008.³⁴²⁾

342) Comma così modificato dall'art. 10, comma 57, lett. a), L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.³⁴³⁾

Art. 12

(Disposizioni modificative di leggi regionali)

omissis

4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3³⁴⁴⁾, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.

5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.

omissis

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002.

2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

343) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 57, lett. b), L.R. 9/2008.

344) L'art. 17 (Servizio scolastico nei territori montani), L.R. 24 aprile 2001, n. 13, dispone che:

"1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).".

Aziende pubbliche di servizi alla persona

§69 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 2 (Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.³⁴⁵⁾

3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei "piani di zona" previsti dall'articolo 19 della legge 328/2000³⁴⁶⁾.

4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:

- a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
- b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
- c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

CAPO II AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 3 (Autonomia delle aziende)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e

³⁴⁵⁾ Integrata la disciplina dall'art. 12, L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (vedasi §70).

³⁴⁶⁾ Previsione ribadita dall'art. 24, comma 7, L.R. 6/2006.

tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.

2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.

4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Art. 4

(Statuti e regolamenti)

1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.

3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.

4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.³⁴⁷⁾

³⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.³⁴⁸⁾

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

- a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;
- b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
- c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.³⁴⁹⁾

Art. 6
(Funzioni degli organi)

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del direttore;
- b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
- d) approvazione dei bilanci;
- e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.

³⁴⁸⁾ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. b), L.R. 21/2005.

³⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. c), L.R. 21/2005.

5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:
 - a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali;
 - b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
 - c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.
2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
 - b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
 - c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
 - f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

Art. 8

(Direttore generale)

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti.
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)

1. Le aziende deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre. Il bilancio di previsione si divide in due parti: entrate e spese.
2. Assieme al bilancio annuale le aziende deliberano una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.
3. Il bilancio osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo e composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto del patrimonio;
 - c) relazione morale dell'organo deliberante.
5. I regolamenti di contabilità delle aziende possono prevedere l'adozione di contabilità economica: in tal caso il rendiconto è integrato con il conto economico.
6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, sentite le associazioni di categoria delle aziende, sono stabiliti requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende.³⁵⁰⁾
- 6 bis. Lo statuto delle aziende può prevedere, in alternativa all'applicazione dei commi da 1 a 6, l'adozione della sola contabilità economica.³⁵¹⁾
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
 - a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
 - b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
 - c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

³⁵⁰⁾ Vedasi D.P.Reg. 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres. (riportato al §71).

³⁵¹⁾ Comma inserito dall'art. 11, comma 56, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

Art. 10

(Regolamento di contabilità)

1. Con il regolamento di contabilità le aziende disciplinano i propri principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.
2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:
 - a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
 - b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
 - c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
 - d) i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.

Art. 11

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione.

Art. 12

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).³⁵²⁾
2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.³⁵³⁾

352) Comma già sostituito dall'art. 17, comma 2, lett. a), L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 4, comma 121, primo periodo, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

353) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, lett. b), L.R. 17/2004.

3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 13

(Soppressione e liquidazione delle aziende)

1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.

Art. 14

(Costituzione di nuove aziende)

1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.
2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell'organo.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN AZIENDE

Art. 15

(Requisiti per la trasformazione in aziende)

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;
 - b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;
 - c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;
 - d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento

per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.

5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

Art. 16

(Modalità per la trasformazione in aziende)

1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 17

(Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale
mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)

1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.

Art. 18

(Fusione di istituzioni)

1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

CAPO IV
TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN PERSONE GIURIDICHE
DI DIRITTO PRIVATO

Art. 19

(Requisiti per la trasformazione delle istituzioni
in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
 - a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
 - c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscono a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

Art. 20
(Revisione statutaria)

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
 - a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
 - b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
 - c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
 - d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 21
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Art. 22
(Altre tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

(Disposizioni comuni)

1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla legge 6972/1890, dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l'esenzione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche.
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.

Art. 24

(Poteri sostitutivi)

1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 25

(Abrogazione)

1. L'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.

§70 Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)

omissis

Art. 12

(Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia)³⁵⁴⁾, che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione in materia e alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona.
2. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona possono realizzare tra di loro, con enti locali e con altri enti pubblici o privati le forme di collaborazione e di cooperazione previste dalla vigente legislazione di settore.
3. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzate a partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato.

omissis

354) Vedasi §69.

§71 Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres.

Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione Friuli Venezia Giulia). (estratto)

omissis

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia)³⁵⁵⁾.

Art. 2

Approvazione dei modelli contabili

1. I documenti contabili sono redatti secondo i seguenti modelli contabili:

- a) Allegato A, relativo al bilancio annuale di previsione;
- b) Allegato B, relativo al bilancio pluriennale di previsione;
- c) Allegato C, relativo al conto del tesoriere;
- d) Allegato D, relativo al conto del bilancio;
- e) Allegato E, relativo al conto del patrimonio;
- f) Allegato F, relativo al conto economico.

2. I documenti relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere e al conto del bilancio sono redatti seguendo la struttura dei modelli di cui al comma 1 e integrati inserendo le ripartizioni dell'entrata e della spesa come specificato dall'articolo 4.

3. Nei documenti contabili sono compilate esclusivamente le voci di entrata e di spesa in relazione alle attività svolte dalla singola azienda.

Art. 3

Struttura del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa.

2. La parte relativa all'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia e alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli dell'entrata sono:

- a) Titolo I – Entrate correnti;
- b) Titolo II – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;
- c) Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti;

³⁵⁵⁾ Vedasi §69.

d) Titolo IV – Entrate da servizi per conto di terzi.

4. La parte relativa alla spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni delle aziende, ai singoli settori che gestiscono un complesso di attività e alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

5. I titoli della spesa sono:

- a) Titolo I – Spese correnti;
- b) Titolo II – Spese in conto capitale;
- c) Titolo III – Spese per rimborso di prestiti;
- d) Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi.

Art. 4

Denominazione e numerazione delle unità elementari e degli aggregati di bilancio

1. La denominazione e la numerazione dei titoli e delle categorie per la parte relativa all'entrata, la denominazione e la numerazione dei titoli, delle funzioni, dei servizi e degli interventi per la parte relativa alla spesa, nonché la denominazione e numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi per la parte relativa all'entrata e per la parte relativa alla spesa sono conformi a quanto indicato dal presente articolo. Le risorse per la parte entrata hanno una denominazione e una numerazione propria attribuita dall'azienda, secondo quanto previsto dal proprio regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità dell'azienda può prevedere un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. La numerazione significativa delle aggregazioni degli elementi di bilancio è desunta dal sistema di codifica di bilancio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) ed è riportata nei modelli del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, del conto del tesoriere e del conto del bilancio.

4. Le indicazioni sono riportate per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo per conto di terzi, nonché per ciascuna delle seguenti aggregazioni delle entrate e delle spese:

a) titoli e categorie dell'entrata:

1) Titolo I – Entrate correnti:

- 1.1) categoria 1 - contributi e trasferimenti da enti pubblici (01);
- 1.2) categoria 2 - contributi e trasferimenti da privati (02);
- 1.3) categoria 3 - proventi da rette di ricovero (03);
- 1.4) categoria 4 - proventi da beni patrimoniali (04);
- 1.5) categoria 5 - proventi dei servizi diversi dell'ente (05);
- 1.6) categoria 6 - interessi su anticipazioni e crediti (06);
- 1.7) categoria 7 - proventi diversi (07);

2) Titolo II – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti:

- 2.1) categoria 1 - alienazione di beni patrimoniali (01);
- 2.2) categoria 2 - trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici (02);
- 2.3) categoria 3 - trasferimenti di capitale da parte di privati (03);
- 2.4) categoria 4 - riscossione di crediti (04);

3) Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti:

- 3.1) categoria 1 - anticipazioni di cassa (01);

- 3.2) categoria 2 - assunzione di mutui e prestiti (02);
- 4) Titolo IV – Entrate da servizi per conto di terzi.
- b) titoli, funzioni e servizi della spesa:
- 1) Titolo I – Spese correnti;
 - 2) Titolo II – Spese in conto capitale;
 - 3) Titolo III – Spese per rimborso di prestiti;
 - 4) Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi.
5. I titoli I e II di cui al comma 4, lettera b), numeri 1) e 2), sono suddivisi nelle seguenti funzioni:
- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema (01);
 - b) funzioni relative ai minori e famiglia (02);
 - c) funzioni relative agli anziani (03);
 - d) funzioni relative ai disabili (04);
 - e) funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale (05);
 - f) funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale (06).
6. La funzione di cui al comma 5, lettera a), è suddivisa nei seguenti servizi:
- a) segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi (01);
 - b) prevenzione e sensibilizzazione (02);
 - c) azioni di sistema e spese di organizzazione (03).
7. Le funzioni di cui al comma 5, lettere da b) ad f), sono suddivise nei seguenti servizi:
- a) attività di servizio sociale e professionale (01);
 - b) integrazione sociale (02);
 - c) interventi e servizi educativo-assistenziali e per l'inserimento lavorativo (03);
 - d) assistenza domiciliare (04);
 - e) servizi di supporto (05);
 - f) assistenza economica (06);
 - g) strutture a ciclo diurno o semi-residenziale (07);
 - h) strutture comunitarie e residenziali (08).
8. Il titolo III di cui al comma 4, lettera b), numero 3), è prevista la voce:
- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema (01).
9. Nelle funzioni di cui al comma 8 è previsto il servizio:
- a) a gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (01).
10. Le indicazioni sono riportate anche per riepiloghi di ciascun titolo e per riepiloghi dei titoli.
11. La denominazione e la numerazione degli interventi, distinti per titoli della parte relativa alla spesa, sono le seguenti:
- a) Titolo I – Spese correnti:
 - 1) personale (01);
 - 2) acquisto di beni di consumo e/o materie prime (02);
 - 3) prestazione di servizi (03);
 - 4) utilizzo di beni di terzi (04);
 - 5) trasferimenti, sussidi e contributi diversi (05);
 - 6) interessi passivi e oneri finanziari diversi (06);

- 7) imposte e tasse (07);
 - 8) ammortamenti di esercizio (08);
 - 9) fondo di riserva (09);
 - b) Titolo II – Spese in conto capitale:
 - 1) acquisizione di beni immobili (01);
 - 2) acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature (02);
 - 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia (03);
 - 4) incarichi professionali esterni (04);
 - 5) trasferimenti di capitale (05);
 - 6) conferimenti di capitale (06);
 - 7) partecipazioni azionarie (07);
 - 8) concessione di crediti e anticipazioni (08);
 - c) Titolo III – Spese per rimborso di prestiti:
 - 1) rimborso per anticipazioni di cassa (01);
 - 2) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (02).
12. La denominazione e la numerazione dei capitoli delle entrate e delle spese dei “servizi per conto di terzi”, sono le seguenti:
- a) parte entrata:
 - 1) ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01);
 - 2) ritenute erariali (02);
 - 3) altre ritenute al personale per conto di terzi (03);
 - 4) depositi cauzionali (04);
 - 5) rimborso spese per servizi per conto di terzi (05);
 - 6) depositi per spese contrattuali (06);
 - 7) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato (07);
 - b) parte spesa:
 - 1) ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01);
 - 2) ritenute erariali (02);
 - 3) altre ritenute al personale per conto di terzi (03);
 - 4) restituzione di depositi cauzionali (04);
 - 5) spese per servizi per conto di terzi (05);
 - 6) restituzione di depositi per spese contrattuali (06);
 - 7) anticipazione di fondi per il servizio di economato (07).
13. I capitoli di entrata e di spesa relativi alle “anticipazione di fondi per il servizio di economato” sono obbligatori solo qualora l'Azienda istituisca il servizio di economato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2003.
14. Il modello di cui all'allegato F, relativo al conto economico, è compilato solo nel caso in cui il regolamento di contabilità dell'azienda preveda l'adozione della contabilità economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 19/2003.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme stabilite per gli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 bis ³⁵⁶⁾

Prima applicazione

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona adottano i modelli contabili approvati con il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

omessi gli allegati

356) Articolo inserito dall'art. 1, D.P.Reg. 14 dicembre 2007, n. 0407/Pres..

